SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 agosto 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 4 agosto 2001, n. **332.**

Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, recante disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo . . . . Pag. 4

LEGGE 20 agosto 2001, n. **333.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002 . . Pag. 4

LEGGE 20 agosto 2001, n. **334.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, recante interventi urgenti nel settore dei trasporti . . . . Pag. 6

LEGGE 20 agosto 2001, n. **335.**

Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2001, n. 286, recante differimento di termini in materia di smaltimento di rifiuti . . . . Pag. 7

DECRETO-LEGGE 20 agosto 2001, n. **336.**

Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive . . . . Pag. 8

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DECRETO 25 maggio 2001, n. **337.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori. Pag. 10

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Senato della Repubblica

Convocazione . . . . Pag. 18

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 5 luglio 2001.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale . . . . Pag. 19

DECRETO 16 luglio 2001.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta . . . . Pag. 19

DECRETO 16 luglio 2001.

Riconoscimento al sig. Jesus Enrique Liss Aguilar del titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato . . . . Pag. 20

DECRETO 17 luglio 2001.

Riconoscimento al dott. Item Dario del titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato . . . . Pag. 21

Ministero delle attività produttive

DECRETO 26 luglio 2001.

Autorizzazione all'organismo «TUV - Italia S.r.l.», in Cinisello Balsamo, ad emettere certificazione CE per le macchine di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, ai sensi della direttiva 89/392/CEE . . . . Pag. 22

DECRETO 26 luglio 2001.

Autorizzazione all'organismo «Tecnoprove S.r.l.», in Ostuni, ad emettere certificazione CE per le macchine di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, ai sensi della direttiva 89/392/CEE. Pag. 23

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 18 luglio 2001.

Nomina del consigliere di parità effettivo e supplente della provincia di Ascoli Piceno . . . . Pag. 24

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 11 luglio 2001.

Modificazioni al decreto 14 luglio 2000, concernente l'ammissione alle agevolazioni di progetti e centri di ricerca, ai sensi del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997 . . Pag. 27

DECRETO 12 luglio 2001.

Modificazioni al decreto 28 novembre 2000, concernente l'ammissione alle agevolazioni di progetti e centri di ricerca, ai sensi del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997. Pag. 28

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 15 maggio 2001.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 144 del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, in Montappone. . . . . Pag. 29

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 16 luglio 2001.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria», registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998. Pag. 32

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio di Potenza. . . . . Pag. 33

PROVVEDIMENTO 7 agosto 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio P.R.A. di Ancona . . . . Pag. 34

PROVVEDIMENTO 7 agosto 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio P.R.A. di Ascoli Piceno . . . . Pag. 34

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 4 aprile 2001.

Contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Consorzio del bergamotto. (Deliberazione n. 55/2001). . . . . Pag. 34

DELIBERAZIONE 4 aprile 2001.

Contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Consorzio latte società consortile a r.l. (Deliberazione n. 56/2001) . Pag. 36

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Cit Holding S.p.a. (Deliberazione n. 82/2001). . . . . Pag. 40

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 1° agosto 2001.

Consultazione pubblica: indagine conoscitiva sulle regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale. (Deliberazione n. 332/01/CONS) . . . . Pag. 41

Agenzia del territorio

DETERMINAZIONE 27 luglio 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Genova . . . . Pag. 44

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, convertito, senza modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 332, recante: «Disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo». . . . . Pag. 45

Testo del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, coordinato con la legge di conversione 20 agosto 2001, n. 333, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002» . . . . Pag. 45

Testo del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, coordinato con la legge di conversione 20 agosto 2001, n. 334, recante: «Interventi urgenti nel settore dei trasporti» . . . . Pag. 52

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 16 luglio 2001, n. 286, convertito, senza modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 335, recante: «Differimento dei termini in materia di smaltimento di rifiuti» . . . . Pag. 53

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 20 agosto 2001 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 55

Ministero delle politiche agricole e forestali: Proposta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Mozzarella di bufala campana» registrata con Regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 Pag. 55

Istituto nazionale di statistica: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di luglio 2001, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) . . . . Pag. 59

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 59

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 9 luglio 2001 del Ministero della sanità, recante: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale "Keppra - levetiracetam"». (Decreto U.A.C. n. 153/2001). (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 31 luglio 2001) . . . . Pag. 60

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 215

AGENZIA DEL TERRITORIO

Statuto, regolamento di amministrazione e regolamento di contabilità. (Verbale n. 26/2001).

01A8526

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 4 agosto 2001, n. **332.**

Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, recante disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, recante disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1134):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle infrastrutture e trasporti (LUNARDI) il 2 luglio 2001.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 2 luglio 2001 con pareri delle commissioni I, II, V, XII e Comitato per la legislazione.

Esaminato dalla VIII commissione (Ambiente) il 5, 10 e 11 luglio 2001.

Relazione scritta presentata il 12 luglio 2001 (atto n. 1134 A) relatore on. STRADELLA.

Esaminato in aula il 16 e 17 luglio 2001 e approvato il 18 luglio 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 496):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 19 luglio 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 24 luglio 2001.

Esaminato dalla 13ª commissione il 24 e 25 luglio 2001.

Esaminato in aula ed approvato il 30 luglio 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 2 luglio 2001.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato dalle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 45.

01G0390

LEGGE 20 agosto 2001, n. **333.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 agosto 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 2001, N. 255.

All'articolo 1:

al comma 1, alinea, le parole: «graduatorie di base» *sono sostituite dalle seguenti:* «graduatorie permanenti»; *le parole:* «approvato con il decreto legislativo» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al decreto legislativo»; *e le parole:* «hanno titolo all'inserimento in coda alle graduatorie medesime, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo nel seguente ordine di priorità:» *sono sostituite dalle seguenti:* «hanno titolo all'inserimento, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo, in coda alle graduatorie medesime e nel seguente ordine di priorità:»;

al comma 2, le parole: «di seguito Regolamento» *sono sostituite dalle seguenti:* «di seguito denominato "regolamento"»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media, di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento, i docenti privi del requisito di servizio di insegnamento, in possesso dell'abilitazione in educazione musicale che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1996, sono collocati, in un secondo scaglione, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale di cui all'articolo 5 del regolamento. Il punteggio precedentemente attribuito potrà essere aggiornato con la valutazione dei titoli eventualmente maturati in data successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi»;

al comma 3, le parole: «annessa quale allegato *A* al Regolamento» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui all'allegato A annesso al regolamento»;

al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. I contratti a tempo indeterminato, stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo il 31 agosto, comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina»;

al comma 5, le parole: «fino a termine» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino al termine»;

è inserita la seguente rubrica: «Norme di interpretazione autentica».

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: «della tabella annessa quale allegato *A* al Regolamento di cui all'articolo 1, comma 2», *sono sostituite dalle seguenti:* «della tabella di cui all'allegato *A* annesso al regolamento»; *dopo le parole:* «nelle scuole paritarie» *sono inserite le seguenti:* «di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62,»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Fermo restando quanto previsto dal presente comma, ulteriori modifiche alla tabella di cui all'allegato *A* annesso al regolamento possono essere adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

al comma 3, le parole: «del decreto legislativo» *sono sostituite dalle seguenti:* «del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo» *e le parole:* «come modificato» *sono sostituite dalle seguenti:* «come sostituito»;

è inserita la seguente rubrica: «Integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «di diritto» *sono soppresse*;

è inserita la seguente rubrica: «Formazione delle classi».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina»; *e al secondo periodo, dopo le parole:* «stesso termine» *sono inserite le seguenti:* «del 31 luglio»;

al comma 2, dopo le parole: «supplenze brevi e saltuarie» *sono inserite le seguenti:* «di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124,»;

è inserita la seguente rubrica: «Accelerazione di procedure».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-*bis (Personale amministrativo, tecnico e ausiliario). — 1.* Il disposto dell'articolo 4, comma 1, primo periodo, si applica anche con riferimento ai provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo indeterminato, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). Decorso il termine del 31 luglio, all'adozione dei provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo determinato, del predetto personale, provvedono i dirigenti scolastici. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 4-*ter (Personale educativo). — 1.* I distinti ruoli provinciali del personale educativo degli istituti di cui all'articolo 446 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono unificati.

2. Per l'assunzione del personale educativo individuato in relazione alle esigenze delle attività convittuali e semiconvittuali, e comunque nel rispetto dei criteri di cui al medesimo articolo 446 del citato testo unico, si utilizzano graduatorie provinciali unificate.

3. La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente maschile e femminile».

All'articolo 5:

è inserita la seguente rubrica: «Entrata in vigore».

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1175):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca (MORATTI) il 4 luglio 2001.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 4 luglio 2001, con pareri delle commissioni I, V, VII e Comitato per la legislazione.

Esaminato dalla XI commissione il 10, 11, 12, 17 e 18 luglio 2001.

Esaminato in aula il 19 e 24 luglio 2001 e approvato il 25 luglio 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 529):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 25 luglio 2001 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 26 luglio 2001.

Esaminato dalla 7ª commissione il 26, 27 e 31 luglio 2001.

Esaminato in aula ed approvato il 2 agosto 2001.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 4 luglio 2001.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 12998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato dalle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 45.

01G0396

LEGGE 20 agosto 2001, n. **334.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, recante interventi urgenti nel settore dei trasporti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, recante interventi urgenti nel settore dei trasporti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 agosto 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

———

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 2001, N. 256.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis* — 1. Al comma 30 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "nonché di ulteriori lire 300 miliardi, in relazione agli oneri finanziari connessi all'allineamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40" sono sostituite dalle seguenti: "nonché di

ulteriori lire 300 miliardi per la copertura, per il tramite dell'INPS, degli oneri sopportati dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in conseguenza del mancato allineamento, per l'anno 1999, delle aliquote contributive di dette aziende a quelle medie del settore industriale"».

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 384):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUNARDI) il 4 luglio 2001.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 5 luglio 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 10 luglio 2001.

Esaminato dalla 8ª commissione l'11, il 17 e 18 luglio 2001.

Esaminato in aula ed approvato il 18 luglio 2001.

Camera dei deputati (atto n. 1386):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 23 luglio 2001 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, XI e XIV.

Esaminato dalla IX commissione il 24, 25 e 26 luglio 2001.

Esaminato in aula il 30 luglio 2001 e approvato il 2 agosto 2001.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 4 luglio 2001.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato dalle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 52.

01G0395

LEGGE 20 agosto 2001, n. **335.**

Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2001, n. 286, recante differimento di termini in materia di smaltimento di rifiuti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 luglio 2001, n. 286, recante differimento di termini in materia di smaltimento di rifiuti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 agosto 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1334):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'ambiente (MATTEOLI) il 17 luglio 2001.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 17 luglio 2001 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, X e XIV.

Esaminato dalla VIII commissione il 24, 25 e 26 luglio 2001.

Relazione scritta presentata il 27 luglio (atto n. 1334/A) relatore on. FOTI.

Esaminato in aula il 30 luglio 2001 e approvato il 2 agosto 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 591):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 3 agosto 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 10ª e giunta affari Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 3 agosto 2001.

Esaminato dalla 13ª commissione il 3 agosto 2001.

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 2001.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 16 luglio 2001, n. 286, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 17 luglio 2001.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale* è ripubblicato, alla pag. 53, il testo del decreto-legge corredato dei riferimenti normativi.

01G0397

DECRETO-LEGGE 20 agosto 2001, n. **336.**

Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere, particolarmente nell'imminenza dell'avvio del prossimo campionato di calcio previsto per la fine del mese di agosto, all'adozione di misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti più pericolosi che hanno determinato, nella scorsa stagione sportiva ed anche in recenti competizioni agonistiche, gravi e ricorrenti episodi di violenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 agosto 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per i beni e le attività culturali, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge 13 dicembre 1989 n. 401, e successive modificazioni

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di competizioni agonistiche, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime.

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.»;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

«2-*bis*. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.»;

c) i commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:

«3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato ed è comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente del luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore a tre anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.

6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto, il

giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive previste dagli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del medesimo codice, prescrivendo all'imputato di presentarsi personalmente una o più volte in un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate, per un periodo non superiore a tre anni.

7. Con la sentenza di condanna il giudice dispone il divieto di accesso nei luoghi indicati al comma 1 e l'obbligo di presentarsi personalmente una o più volte in un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate, per un periodo da sei mesi a tre anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.»;

d) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis (Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di competizioni agonistiche)*. — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, comunque idonei a recare offesa alla persona, nei luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ove ne derivi pericolo per la pubblica incolumità o per la sicurezza pubblica, ovvero, nel corso delle competizioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.

3. Nel caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 7.»;

e) al comma 1 dell'articolo 8, dopo le parole: «arresto in flagranza» sono inserite le seguenti: «o di arresto eseguito a norma dei commi 1-*bis* e 1-*ter*.»;

f) dopo il comma 1 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di competizioni agonistiche, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e per quelli di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, della presente legge, la polizia giudiziaria, qualora non sia possibile procedere nell'immediatezza ma siano stati acquisiti elementi dai quali emergano gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza nei confronti dell'autore del reato, può comunque eseguire l'arresto entro e non oltre il termine delle successive quarantotto ore.

1-*ter*. Le disposizioni del comma 1-*bis* si applicano anche per il contravventore al divieto e alla prescrizione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.

1-*quater*. Nel caso di condanna per i reati di cui al comma 1-*bis* si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 7.»;

g) dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

«Art. 8-*bis (Casi di giudizio direttissimo)*. — 1. Per i reati indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2, e nell'articolo 8, comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

Art. 8-*ter (Trasferte)*. — 1. Le norme della presente legge si applicano anche ai fatti commessi in occasione o a causa di competizioni agonistiche durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.».

Art. 2.

Modifiche alla legge 18 aprile 1975 n. 110, e successive modificazioni

1. All'articolo 4, comma 3°, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di competizioni agonistiche.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 agosto 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

URBANI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

01G0393

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DECRETO 25 maggio 2001, n. **337.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori.

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati ed integrati, da ultimo, dall'articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 21 dicembre 2000, n. 452;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;

Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. DAS/253/UL/704 del 25 maggio 2001, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Disciplina dell'ISE

1. L'articolo 9 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 dicembre 2000, n. 452, di seguito indicato come decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Disciplina dell'ISE)*. — *1.* A decorrere dall'anno 2001, per l'assegno per i nuclei familiari con tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, da erogarsi per il medesimo anno 2001, si applica la disciplina dell'indicatore della situazione economica (ISE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e ai relativi decreti attuativi.

2. La disciplina dell'ISE di cui al comma 1 si applica altresì per l'assegno di maternità di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti in data non anteriore al 1° luglio 2001.».

2. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, le parole: «secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dei relativi decreti attuativi» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi».

Art. 2.

Disposizioni sull'assegno per il nucleo familiare

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, dopo le parole: «ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,», sono aggiunte le seguenti: «e successive modificazioni,».

2. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, è sostituito dal seguente:

«*2.* La domanda è presentata al comune di residenza da uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali egli esercita la potestà genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi; in tale ultimo caso, si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 10.».

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, è aggiunto, in fine, il seguente:

«*5-bis.* Nel caso in cui la domanda è proposta dal genitore che risulta nello stesso nucleo familiare dei tre minori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, e che, tuttavia, non possiede i requisiti soggettivi e familiari di cui al presente articolo, il comune competente può provvedere a concedere l'assegno in favore dell'altro genitore componente il medesimo nucleo familiare che risulti averne diritto, se questi manifesta la sua disponibilità a ricevere l'assegno entro e non oltre il termine ordinario di presentazione della domanda, ovvero, se più favorevole, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione al primo genitore richiedente del rigetto della sua domanda.».

Art. 3.

Dichiarazione sostitutiva unica e determinazione del nucleo familiare

1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, è sostituito dal seguente:

«*1.* Il richiedente, unitamente alla domanda di assegno, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. Il richiedente non è tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva se al momento della domanda di assegno è già in possesso dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva in corso di validità e contenente i redditi percepiti dal nucleo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda medesima.».

2. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, è sostituito dal seguente:

«*2.* Il nucleo familiare, rilevante per il calcolo dell'indicatore della situazione economica del richiedente gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico ai fini IRPEF, secondo le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, e dei relativi decreti attuativi; del nucleo fanno altresì parte i coniugi non legalmente separati e gli altri soggetti previsti dall'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nei casi particolari ivi stabiliti. I comuni forniscono assistenza al richiedente al fine dell'esatta indicazione del nucleo familiare nei suddetti casi particolari.».

3. Al comma 4 dell'articolo 17 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, le parole «ai fini di detta valutazione non si tiene conto della casa di abitazione del nucleo, di proprietà di alcuno dei suoi componenti» sono sostituite dalle seguenti: «l'assegno per il nucleo familiare è concesso se, a seguito del calcolo di cui all'allegato A, al richiedente spetterebbe una somma annua non inferiore a L. 20.000».

Art. 4.

Potestà concessiva dell'INPS

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 18 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, è aggiunto, in fine, il seguente:

«*7-bis.* Ai sensi dell'articolo 80, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la potestà concessiva è esercitata dall'INPS dalla data di stipula degli accordi ivi previsti; in tal caso, le disposizioni del presente articolo si applicano all'INPS in quanto compatibili.».

Art. 5.

Calcolo dei benefici

1. Al punto 2 dell'allegato A al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, le parole da «Il valore dell'indicatore della situazione economica» fino alle parole «si osserva la seguente procedura di calcolo» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si osservano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e dei relativi decreti attuativi; ai fini della determinazione della misura degli assegni, si osserva la seguente procedura di calcolo:».

2. Alla lettera G del numero 1 del punto 2 dell'allegato A al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, l'espressione «$F - (26 \times C)$» è sostituita dalla seguente: «$F - (13 \times C)$».

3. Alla lettera I del numero 1 del punto 2 dell'allegato A al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, l'espressione «$(F - A)/26$» è sostituita dalla seguente: «$(F - A)/13$».

Art. 6.

Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. L'assegno di maternità di cui al titolo III del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, relativo alle nascite, agli affidamenti preadottivi e alle adozioni senza affidamento avvenuti fino alla data del 30 giugno 2001, è concesso ed erogato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto medesimo, vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Per le domande di concessione dell'assegno per il nucleo familiare di cui al titolo III del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, relative all'anno 2001, e presentate nel corso del medesimo anno prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i comuni provvedono a richiedere agli interessati la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, in sostituzione della dichiarazione eventualmente già presentata. I provvedimenti di concessione già disposti sono revocati, ovvero sono modificati sulla base della nuova dichiarazione presentata.

4. Qualora le domande di assegno per il nucleo familiare, presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, siano state rigettate per mancanza del requisito relativo alla presenza nella famiglia anagrafica del genitore richiedente di tre propri figli minori e il diniego del comune sia stato comunicato oltre la scadenza del termine stabilito per la presentazione della

domanda, ovvero nei trenta giorni precedenti la scadenza di detto termine, e dagli atti del procedimento risulti che l'altro genitore dei tre figli minori faceva parte dello stesso nucleo familiare ai fini ISE ed aveva i requisiti personali per la concessione del beneficio, il comune può provvedere a detta concessione, a condizione che il genitore avente diritto ne faccia richiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. La misura dell'assegno è comunque stabilita sulla base della situazione economica dichiarata dal soggetto che ha presentato la prima domanda. Alle medesime condizioni, l'eventuale irregolare erogazione dell'assegno che sia avvenuta in favore del genitore non avente diritto non comporta revoca del provvedimento, se il genitore avente diritto lo consente entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. In via di prima applicazione, per l'assegno per il nucleo familiare relativo all'anno 2001, i soggetti che siano cessati dal diritto a proporre domanda prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per il venir meno del requisito della presenza dei tre figli minori nella famiglia anagrafica, possono ugualmente proporre domanda, per il periodo in cui il suddetto requisito si è verificato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6. Al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, sono apportate le seguenti modifiche di riferimenti normativi:

a) all'articolo 7, comma 4, le parole: «ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;

b) all'articolo 13, comma 4, le parole: «a norma della legge n. 15 del 1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998» sono sostituite dalle seguenti: «a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000»;

c) all'articolo 13, comma 6, le parole: «a norma della legge n. 15 del 1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998» sono sostituite dalle seguenti: «a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000»;

d) all'articolo 14, comma 3, le parole: «a norma della legge n. 15 del 1968» sono sostituite dalle seguenti: «a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 maggio 2001

Il Ministro per la solidarietà sociale
TURCO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 187

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 17, comma 3, il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— La legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998, supplemento ordinario.

— La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2000, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 65 della citata legge n. 448 del 1998, il cui comma 3 è stato sostituito dall'art. 80, comma 4, della citata legge n. 388 del 2000, è il seguente:

«Art. 65 *(Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori)*. — 1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda. L'assegno medesimo è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare di L. 200.000 mensili e per tredici mensilità, per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a L. 20.000.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Per le finalità del presente articolo è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale.».

— Il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448 del 1998, come integrato al comma 1 dall'art. 80, comma 11, della citata legge n. 388 del 2000, è il seguente:

«Art. 66 *(Assegno di maternità)*. — 1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1° luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità, è concesso un assegno per maternità pari a L. 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilità. L'assegno è elevato a lire 300.000 mensili per i parti successivi al 1° luglio 2000. L'assegno è concesso dai comuni con decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

1-*bis*. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della maternità e dell'assegno al nucleo familiare.

2. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. Qualora l'indennità di maternità corrisposta da parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Per le finalità del presente articolo è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001 [Lo Stato rimborsa all'ente locale, entro tre mesi dall'invio della documentata richiesta di rimborso, le somme anticipatamente erogate dai comuni, ai sensi del comma 1].

5-*bis*. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo. L'importo dell'assegno è stato aumentato a L. 500.000 per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2001, ai sensi di quanto disposto dall'art. 80, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

— Il testo dell'art. 80 della citata legge n. 388 del 2000 è il seguente:

«Art. 80 *(Disposizioni in materia di politiche sociali)*. — 1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002:

a) i comuni individuati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento;

b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno aderito e che comprendono comuni già individuati o da individuare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998.

2. *(Omissis)*.

3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

4. *(Omissis)*.

5. L'assegno di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal presente articolo, e come interpretato ai sensi del comma 9, è concesso, nella misura e alle condizioni previste dal medesimo art. 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, nei quali siano presenti il richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli assegni da concedere per l'anno 2001 e successivi.

7. La potestà concessiva degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, può essere esercitata dai comuni anche in forma associata o mediante un apposito servizio comune, ovvero dall'INPS, a seguito della stipula di specifici accordi tra i comuni e l'Istituto medesimo; nell'ambito dei suddetti accordi, sono definiti, tra l'altro, i termini per la conclusione del procedimento, le modalità dell'istruttoria delle domande e dello scambio, anche in via telematica, dei dati relativi al nucleo familiare e alla situazione economica dei richiedenti, nonché le eventuali risorse strumentali e professionali che possono essere destinate in via temporanea dai comuni all'INPS per il più efficiente svolgimento dei procedimenti concessori.

8. Le regioni possono prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile di cui all'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, può essere esercitata dall'INPS a seguito della stipula di specifici accordi tra le regioni medesime ed il predetto Istituto. Negli accordi possono essere definiti, tra l'altro, i rapporti conseguenti all'eventuale estensione della potestà concessiva ai benefici aggiuntivi disposti dalle regioni con risorse proprie, nonché la destinazione all'INPS, per il periodo dell'esercizio della potestà concessiva da parte dell'Istituto, di risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.

9. Le disposizioni dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a percepire l'assegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione.

10. Le disposizioni dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpretano nel senso che ai trattamenti previdenziali di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità erogati ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

11. L'importo dell'assegno di cui all'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2001, è elevato da L. 300.000 mensili a L. 500.000 nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui all'art. 49, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

12. La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che l'estensione ivi prevista della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente.

13. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002.

14. Una quota del fondo di cui al comma 13, nel limite massimo di lire 10 miliardi annue, e destinata al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio. Una quota del medesimo fondo, nel limite massimo di lire 3 miliardi, viene destinata alle famiglie nel cui nucleo siano comprese una o più persone anziane titolari di assegno di accompagnamento, totalmente immobili, costrette a letto e bisognose di assistenza continuativa di cui la famiglia si fa carico. Un'ulteriore quota del medesimo fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi, è destinata al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti commissioni parlamentari, con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al presente comma, nonché per la verifica delle attività svolte.

15. Nell'anno 2001, al fondo di cui all'art. 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, è attribuita una somma di 20 miliardi di lire, ad incremento della quota prevista dal citato comma 2, per il finanziamento di specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei reati ivi previsti. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e della sanità, provvede con propri decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla definizione dei programmi di cui al citato art. 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, delle condizioni e modalità per l'erogazione dei finanziamenti e per la verifica degli interventi.

16. I comuni di cui all'art. 1, comma 2, secondo periodo, della legge 28 agosto 1997, n. 285, successivamente all'attribuzione delle quote del fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza loro riservate, sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati anticipazioni fino al 40 per cento del costo dei singoli interventi attuati in convenzione con terzi.

17. Con effetto dal 1° gennaio 2001 il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle seguenti disposizioni legislative, e successive modificazioni:

a) testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) legge 19 luglio 1991, n. 216;

c) legge 11 agosto 1991, n. 266;

d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;

e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465;

f) legge 28 agosto 1997, n. 284;

g) legge 28 agosto 1997, n. 285;

h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;

i) art. 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

l) legge 21 maggio 1998, n. 162;

m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

n) legge 3 agosto 1998, n. 269;

o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;

p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;

r) legge 18 febbraio 1999, n. 45.

18. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate al comma 17, lettere *a), d), f), g), h), l), m), r)*, sono ripartite in unica soluzione, sulla base della vigente normativa, fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto annuale del Ministro per la solidarietà sociale.

19. Ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

20. I comuni indicati dall'art. 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono destinare fino al 10 per cento delle somme ad essi attribuite sul fondo di cui all'art. 11 della medesima legge alla loca-

zione di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi possono utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione del fondo anzidetto.

21. Ai fini dell'applicazione del comma 20 i comuni predispongono graduatorie degli inquilini per cui vengano accertate le condizioni di cui al medesimo comma 20. Nella prima applicazione le graduatorie sono predisposte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21 sono sospese le procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui al comma 20.

23. Le disponibilità finanziarie stanziate dal decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, come individuate dall'art. 23 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trasferite al comune di Napoli, possono essere utilizzate, in misura non superiore al 30 per cento, oltre che per l'acquisto di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune di Napoli, anche per la riduzione del costo di acquisto della prima casa da parte dei nuclei familiari sfrattati o interessati dalla mobilità abitativa per i piani di recupero. Ai fini dell'assegnazione dei contributi il comune procede ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.

24. Il contributo in conto capitale di cui al comma 23 può essere maggiorato fino al 50 per cento del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito prevista dalla normativa della regione Campania. In ogni caso, il contributo per l'acquisto di ciascun alloggio non può superare l'importo di 50 milioni di lire.

25. In caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati dall'attività lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività antecedenti all'estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati».

— Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 2001, n. 81.

— Il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, recante: «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 maggio 2000, n. 118.

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202.

Note all'art. 1, comma 1:

— Per il testo dell'art. 65 della citata legge n. 448/1998, si veda in note alle premesse.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante: «Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», come modificato dal citato decreto legislativo n. 130/2000, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1998, n. 90.

— Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448/1998, si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 1, comma 2:

— Il testo vigente dell'art. 12 del citato decreto del Ministro per la solidarietà sociale n. 452/2000, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 12 *(Indicatore della situazione economica e misura dell'assegno).* — 1. Il requisito della situazione economica del nucleo familiare deve esssere posseduto al momento della domanda, avuto riguardo alla composizione dell'intero nucleo familiare, *secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi,* nonché di quanto previsto dal presente regolamento.

2. I valori previsti dall'art. 66 della legge n. 448 del 1998, relativi all'indicatore della situazione economica e all'importo dell'assegno di maternità, sono quelli vigenti alla data della nascita del figlio o, in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento ai sensi dell'art. 10, comma 2, alla data dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica del richiedente.

3. Per la determinazione della quota differenziale, anche nei casi di cui all'art. 11 del presente regolamento si sottrae dal beneficio complessivamente conseguibile, moltiplicato per il numero dei figli nati o entrati nella famiglia anagrafica a seguito di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, il trattamento previdenziale o economico di maternità complessivamente spettante o percepito dal richiedente per l'intero periodo di astensione obbligatoria.

4. Quando l'assegno è richiesto in occasione della nascita del figlio, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo al trattamento previdenziale o economico di maternità spettante o percepito dalla madre anche nel periodo di astensione obbligatoria antecedente alla nascita.

5. Quando l'assegno è richiesto, ai sensi dell'art. 11, dal coniuge in occasione dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo anche al trattamento previdenziale o economico di maternità spettante o percepito dalla donna affidataria o dalla madre adottiva; detto criterio si applica, altresì, alle adozioni di cui all'art. 44, terzo comma, della legge n. 183 del 1984 pronunciate nei confronti di più adottanti.».

Nota all'art. 2, comma 1:

— Il testo vigente dell'art. 14 del citato decreto del Ministro per la solidarietà sociale n. 452/2000, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 14 *(Disposizioni generali).* — 1. Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'art. 65 della legge, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato. Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, *e successive modificazioni*, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica.

2. Ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, ai figli adottivi sono equiparati i minori adottati ai sensi dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e ai genitori sono equiparati gli adottanti. Ai medesimi fini il requisito della composizione del nucleo familiare non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 184 del 1983.

3. Il richiedente dichiara, *a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*, anche contestualmente alla domanda, il giorno dal quale si è verificato il requisito relativo alla composizione de nucleo familiare. Egli è tenuto, altresì, a comunicare tempestivamente al comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare.

4. Il comune provvede alla concessione dell'assegno per il nucleo familiare previo accertamento che, in relazione ai componenti del nucleo, il beneficio non sia già stato concesso».

Nota all'art. 2, comma 2:

— Il testo vigente dell'art. 16 del citato decreto del Ministro della solidarietà sociale n. 452/2000, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 16 *(Domanda per l'assegno per il nucleo familiare).* — 1. La domanda per l'assegno per il nucleo familiare è presentata, per ogni anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio.

2. La domanda è presentata al comune di residenza da uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali egli esercita la potestà genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi; in tale ultimo caso, si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 10.

3. L'esercizio della potestà dei genitori non è richiesto quando il genitore non la eserciti a causa delle incapacità disciplinate dagli articoli 414 e seguenti del codice civile; in tal caso la domanda è presentata dal tutore del genitore incapace in nome e per conto di questi.

4. La domanda può essere presentata a condizione che i requisiti previsti dal presente titolo siano posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda medesima; i soggetti che, ai sensi del comma 1, presentano la domanda nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.

5. Le condizioni per la presentazione della domanda sono rese note agli interessati nelle pubbliche affissioni di cui all'art. 65, comma 2, della legge n. 448 del 1998.

5-bis. Nel caso in cui la domanda è proposta dal genitore che risulta nello stesso nucleo familiare dei tre minori ai sensi dell'art. 17, comma 2, e che, tuttavia, non possiede i requisiti soggettivi e familiari di cui al presente articolo, il comune competente può provvedere a concedere l'assegno in favore dell'altro genitore componente il medesimo nucleo familiare che risulti averne diritto, se questi manifesta la sua disponibilità a ricevere l'assegno entro e non oltre il termine ordinario di presentazione della domanda, ovvero, se più favorevole, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione al primo genitore richiedente del rigetto della sua domanda.».

Nota all'art. 2, comma 3:

— Per il testo dell'art. 16 del citato decreto del Ministro per la solidarietà sociale n. 452/2000, si veda in note all'art. 2, comma 2.

Note all'art. 3, comma 1:

— Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto del Ministro per la solidarietà sociale n. 452 del 2000, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 17 *(Dichiarazione sostitutiva e calcolo dei benefici). — 1. Il richiedente unitamente alla domanda di assegno, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. Il richiedente non è tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva se al momento della domanda di assegno è già in possesso dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva in corso di validità e contenente i redditi percepiti dal nucleo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda medesima.*

2. Il nucleo familiare, rilevante per il calcolo dell'indicatore della situazione economica del richiedente gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico ai fini IRPEF, secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, e dei relativi decreti attuativi; del nucleo fanno altresì parte i coniugi non legalmente separati e gli altri soggetti previsti dall'art. 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nei casi particolari ivi stabiliti. I comuni forniscono assistenza al richiedente al fine dell'esatta indicazione del nucleo familiare nei suddetti casi particolari.

3. La riparametrazione del valore dell'indicatore della situazione economica, prevista dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 per i nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbano applicarsi le maggiorazioni previste dalla tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, è effettuata secondo i criteri di calcolo di cui all'allegato A.

4. Nell'allegato A è altresì specificato il criterio di calcolo uniforme da applicare per la concessione dei benefici, comprensivo della valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo familiare; *l'assegno per il nucleo familiare è concesso se, a seguito del calcolo di cui all'allegato A, al richiedente spetterebbe una somma annua non inferiore a lire 20.000*».

— Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, è il seguente:

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva unica).* — 1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'art. 2, ancorché l'ente erogatore si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'art. 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare; gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

2. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio. L'I.N.P.S., sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, fornisce alle proprie sedi territoriali, ai comuni, agli enti erogatori e ai centri di assistenza fiscale un tracciato standard e una procedura informatica per raccogliere e trasmettere le informazioni rilevanti per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. L'I.N.P.S. fornisce altresì la procedura informatica per consentire agli enti erogatori di poter calcolare e rendere disponibile l'indicatore medesimo, con le modalità previste dall'art. 2. Il tracciato standard e le procedure informatiche sono elaborati in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed approvati dalla presidenza medesima.

4. I comuni, i centri di assistenza fiscale, L'I.N.P.S. e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.

5. *(Omissis).*

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e per la funzione pubblica, sentiti l'I.N.P.S. e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione.

7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze. L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. L'I.N.P.S. utilizza le informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli delle amministrazioni collegate, per effettuare controlli for-

mali sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione sostitutiva unica e segnala le eventuali incongruenze agli enti erogatori interessati.

8. Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal Ministro delle finanze per la programmazione dell'attività d'accertamento, una quota delle verifiche assegnate alla Guardia di finanza è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa».

Nota all'art. 3, comma 2:

— Il testo vigente dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 109/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130/2000, è il seguente:

«Art. 2 *(Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente).* — 1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4.

2. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico di più persone, per i coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.

4. L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1.

5. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 4 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.

6. Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'art. 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata».

Nota all'art. 4, comma 1:

— Il vigente testo dell'art. 18 del citato decreto del Ministro per la solidarietà sociale n. 452 del 2000, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 18 *(Funzioni dei comuni).* — 1. Gli assegni per il nucleo familiare e di maternità di cui al presente titolo sono concessi con provvedimento del comune.

2. Salvo il caso di cui all'art. 11, comma 2, se il richiedente muta la residenza prima del provvedimento di concessione, gli atti relativi al provvedimento di concessione sono trasmessi al comune di nuova residenza, per i provvedimenti conseguenti. Il comune che ha concesso il beneficio è comunque competente per i controlli e per i provvedimenti di revoca, anche se l'interessato ha mutato residenza.

3. Ai fini del presente regolamento, il comune nella cui circoscrizione risiede il richiedente è considerato «ente erogatore» agli effetti della disciplina prevista dall'art. 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e dai relativi decreti attuativi.

4. I comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria al richiedente per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 17, comma 1. Ai medesimi fini, stabiliscono le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i centri di assistenza fiscale.

5. Ai sensi dell'art. 66, comma 1, della legge n. 448 del 1998, i comuni provvedono, per l'assegno di maternità, ad informare gli interessati invitandoli a certificare o dichiarare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

6. I comuni controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo n. 109 del 1998. I controlli possono essere effettuati anche a campione.

7. I comuni provvedono, nel caso di prestazioni indebitamente erogate, alla revoca del beneficio a far data dal momento dell'indebita corresponsione. Il provvedimento di revoca è trasmesso all'INPS per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.

7-bis. *Ai sensi dell'art. 80, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la potestà concessiva è esercitata dall'INPS dalla data di stipula degli accordi ivi previsti; in tal caso, le disposizioni del presente articolo si applicano all'INPS in quanto compatibili*».

Note all'art. 5, comma 1:

— Il testo vigente del punto 2 dell'allegato A al citato decreto del Ministro per la solidarietà sociale n. 452 del 2000, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«*2. Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si osservano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e dai relativi decreti attuativi; ai fini della determinazione della misura degli assensi, si osserva la seguente procedura di calcolo.*

1. Assegno per il nucleo familiare:

A. Indicatore della situazione economica del nucleo familiare: somma dei valori dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale, assunto nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali;

B. Valore annuo della situazione economica prevista dalla legge per il nucleo base;

C. Beneficio mensile di legge per intero;

D. Parametro della scala di equivalenza per il nucleo base: 2,85;

E. Somma dei parametri correttivi (composizione del nucleo e maggiorazioni, seconda la scala di equivalenza di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998);

F. Valore annuo della situazione economica di legge riparametrata = (E/D) ∗× B;

(*) valore arrotondato al centesimo.

Il beneficio può essere concesso se il valore di A non è superiore al valore di F; per la sua determinazione si procede come di seguito:

G. Valore della situazione economica per l'attribuzione dell'assegno in misura intera = F – (13 × C);

H. Beneficio mensile intero: indicare il valore di C se il valore di A è uguale o inferiore al valore di G;

I. Beneficio mensile in misura ridotta: indicare il valore di (F – A)/13, se il valore di A è superiore al valore di G.

L. 13^a mensilità: indicare il valore di H /12 × numero di mesi per i quali si ha diritto all'assegno nel caso di assegno mensile concesso nella misura intera; oppure, indicare il valore di I/12 × numero di mesi per i quali si ha diritto all'assegno, nel caso di assegno mensile concesso in misura ridotta».

Nota all'art. 6, comma 2:

— Il titolo III del citato decreto del Ministro per la solidarietà sociale n. 452 del 2000 reca: «Assegni di maternità e per il nucleo familiare concessi dai comuni».

Note all'art. 6, comma 3:

— Per il titolo III del citato decreto del Ministro per la solidarietà sociale n. 452 del 2000, si veda in note all'art. 6, comma 2.

— Per il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, si veda in note all'art. 3, comma 1.

Note all'art. 6, comma 6:

— Si riporta il testo degli articoli 7 e 13 del citato decreto del Ministro per la solidarietà sociale n. 452 del 2000, come modificati dal presente regolamento:

«Art. 7 *(Domanda per la concessione dell'assegno).* — 1. La domanda per l'assegno è presentata in carta semplice, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, alla sede dell'INPS competente per il territorio di residenza, dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

2. Nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e commi 2 e 3, la domanda è presentata alla sede dell'INPS competente per il territorio di residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo comma 2, della persona deceduta, nel termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento; la domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla donna qualora ne sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno spetti al padre in via esclusiva.

3. Nel caso previsto dall'art. 5, comma 1, lettera *c)*, la domanda è presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante.

4. Nella domanda per la concessione dell'assegno, il richiedente è tenuto a dichiarare, *ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione:

a) i requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno;

b) l'eventuale sussistenza, ai sensi degli articoli 2, comma 4, e 6 del presente regolamento, di altri trattamenti previdenziali o economici di maternità per la nascita, l'affidamento preadottivo o l'adozione;

c) l'eventuale presentazione, per lo stesso evento, di domanda per l'assegno di cui all'art. 66 della legge n. 448 del 1998.

5. In caso di incapacità di agire, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal legale rappresentante dell'incapace, in nome e per cento di lui».

«Art. 13 *(Domanda per la concessione dell'assegno).* — 1. La domanda per l'assegno di maternità è presentata al comune di residenza, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o, ai sensi dell'art. 10, dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

2. Nei casi previsti dall'art. 11, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e commi 2 e 3, la domanda è presentata al comune di residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo comma 2, della persona deceduta, nel termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento; la domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla donna quando ne sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno spetti al padre in via esclusiva.

3. Nel caso previsto dall'art. 11, comma 1, lettera *c)*, la domanda è presentata nel termine perentorio di sei mesi dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante.

4. Nella domanda, il richiedente è tenuto a dichiarare, *a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000* salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione, i requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno e di non essere beneficiario di trattamenti previdenziali di maternità per l'astensione obbligatoria a carica dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) o di altro ente previdenziale per lo stesso evento, nonché l'eventuale presentazione, per lo stesso evento, di domanda per l'assegno di maternità di cui all'art. 49, comna 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

5. Ai trattamenti previdenziali di cui al comma 4 sono equiparati i trattamenti economici di maternità di cui all'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

6. Al fine di conseguire la quota differenziale di cui all'art. 66, comma 3, della legge n. 448 del 1998, in presenza di trattamenti previdenziali o economici di maternità di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, il richiedente è tenuto a dichiarare, a norma del *decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*, la somma complessivamente spettante o percepita dall'ente o dal datore di lavoro che è tenuto a corrispondere il trattamento previdenziale o economico di maternità, ovvero a presentare una dichiarazione del soggetto medesimo.

7. In caso di incapacità di agire, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal legale rappresentante dell'incapace, in nome e per conto di lui».

— Per il testo vigente dell'art. 14 del citato decreto del Ministro per la solidarietà sociale n. 452 del 2000, si veda in note all'art. 2, comma 1.

01G0388

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 37ª seduta pubblica per giovedì 23 agosto 2001, alle ore 16,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di decreto-legge.

01A9268

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 luglio 2001.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Bozic Ankica, nata il 29 dicembre 1965 a Slunj (Croazia), cittadina croata, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di assistente sociale di cui è in possesso, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico assistente sociale laureato conseguito presso la Università degli studi di Zagabria in data 10 maggio 1995;

Considerata l'esperienza professionale maturata dalla richiedente, come documentata in atti;

Ritenuto che la sig.ra Bozic abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2001;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Belluno in data 1° aprile 2000, per motivi di famiglia;

Decreta:

Alla sig.ra Bozic Ankica, nata il 29 dicembre 1965 a Slunj (Croazia), cittadina croata, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 5 luglio 2001

Il direttore generale: HINNA DANESI

01A8771

DECRETO 16 luglio 2001.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Zingerle Helmut, nato a Brunico il 4 febbraio 1956, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo e di psicoterapeuta;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di doktor der Philosophie nel novembre 1984 presso l'Università «Leopold-Franzens» di Innsbruck;

Considerato che il richiedente è in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo dal luglio 1992 nonché di quella all'esercizio di psicoterapeuta dal maggio 1993, come documentato dai certificati di iscrizione nei rispettivi elenchi tenuti presso il «Bundesministerium fur Gesundheit» di Vienna;

Preso atto altresì che il sig. Zingerle ha conseguito il diploma relativo al corso quadriennale in «Terapia sistemica», come certificato in data 19 febbraio 1994 dell'assessorato per gli affari sociali e sanità della provincia autonoma Bolzano-Alto Adige;

Considerato inoltre che ha dimostrato di aver ottenuto la nomina come docente dell'ordine austriaco dei

medici per la formazione professionale nei «Moduli - psicosociali, psicosomatici, psicoterapeutici» fino al 24 marzo 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2001;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Zingerle Helmut, nato a Brunico il 4 febbraio 1956, cittadino italiano, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi e degli psicoterapeuti e l'esercizio di dette professioni in Italia.

Roma, 16 luglio 2001

p. *Il direttore generale:* RETTURA

01A8770

DECRETO 16 luglio 2001.

Riconoscimento al sig. Jesus Enrique Liss Aguilar del titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Jesus Enrique Liss Aguilar, nato a San Fernando de Apure (Venezuela) il 22 agosto 1968, cittadino venezuelano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale venezuelano di abogado, di cui è in possesso, conseguito presso l'«Universidad Santa Maria» di Caracas in data 21 settembre 1990, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato inoltre che è iscritto nel «Colegio de Abogados del Estado Apure» (Venezuela) dal 13 giugno 1991, come attestato dal «Colegio de Abogados» stesso;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 13 marzo 2001;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Salerno in data 4 dicembre 2000 con validità fino al 31 ottobre 2001, per motivi di famiglia;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Jesus Enrique Liss Aguilar, nato a San Fernando de Apure (Venezuela), il 22 agosto 1968, cittadino venezuelano, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto costituzionale;

2) diritto civile;

3) diritto processuale civile;

4) diritto penale;

5) diritto processuale penale;

6) diritto amministrativo;

7) ordinamento e deontologia forensi.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 16 luglio 2001

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presente al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a trenta punti.

d) L'esame si considera superato nel caso in cui il candidato abbia conseguito in ciascuna prova un punteggio non inferiore a trenta punti.

e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

01A8768

DECRETO 17 luglio 2001.

Riconoscimento al dott. Item Dario del titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del dott. Item Dario, nato il 28 giugno 1972, a Napoli, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di avvocato di cui è in possesso dal 10 dicembre 1998, come attestato dal tribunale d'appello del Canton Ticino (Confederazione Svizzera) ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di dottore in giurisprudenza, conseguito presso l'Università degli studi di Teramo in data 25 giugno 1996;

Considerato che, previsto superamento dell'esame di capacità nell'anno 1998 presso il tribunale d'appello del Canton Ticino, il dott. Item è stato iscritto all'albo dell'ordine degli avvocati del Canton Ticino dal 10 dicembre 1998;

Viste le determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 17 maggio 2001;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale forense;

Visto l'art. 49 comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al dott. Item Dario, nato il 28 giugno 1972 a Napoli, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamente di una prova volta ad accertare — per mezzo di un colloquio — la conoscenza delle seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 luglio 2001

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

01A8769

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 luglio 2001.

Autorizzazione all'organismo «TUV - Italia S.r.l.», in Cinisello Balsamo, ad emettere certificazione CE per le macchine di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, ai sensi della direttiva 89/392/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare l'art. 8;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dall'organismo TUV - Italia S.r.l., con sede legale in via Bettola, 32 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano), in data 14 febbraio 2001 acquisita in atti di questo Ministero in data 28 febbraio 2001, prot. n. 785119, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo TUV - Italia S.r.l., con sede legale in via Bettola, 32 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano), soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo TUV - Italia S.r.l., con sede legale in via Bettola, 32 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo TUV - Italia S.r.l., con sede legale in via Bettola, 32 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano), è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A) macchine:

16) Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni. L'Ispettorato tecnico del Ministero delle attività produttive ed il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

4. Nel corso dell'attività, nel caso venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche o professionali o la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2001

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
del Ministero delle attività produttive
VISCONTI

Il direttore generale
della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
FERRARO

01A9051

DECRETO 26 luglio 2001.

Autorizzazione all'organismo «Tecnoprove S.r.l.», in Ostuni, ad emettere certificazione CE per le macchine di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, ai sensi della direttiva 89/392/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare l'art. 8;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dall'organismo Tecnoprove S.r.l., con sede legale in via dell'Industria, s.n.c. - 72017 Ostuni (Brindisi), in data 30 gennaio 2001 acquisita in atti di questo Ministero in data 8 febbraio 2001, prot. n. 785075, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo Tecnoprove S.r.l., con sede legale in via dell'Industria, s.n.c. - 72017 Ostuni (Brindisi), soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo Tecnoprove S.r.l., con sede legale in via dell'Industria, s.n.c. - 72017 Ostuni (Brindisi), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo Tecnoprove S.r.l., con sede legale in via dell'Industria, s.n.c. - 72017 Ostuni (Brindisi), è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A) macchine:

16) Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale Sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni. L'Ispettorato tecnico del Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

4. Nel corso dell'attività, nel caso venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche o professionali o la mancata osservanza dei criteri minimi fissati

nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2001

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
del Ministero delle attività produttive
VISCONTI

Il direttore generale
della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
FERRARO

01A9052

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 luglio 2001.

Nomina del consigliere di parità effettivo e supplente della provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la delibera n. 26/ss del 20 marzo 2001 con la quale la provincia di Ascoli Piceno designa la sig.ra Paola Maria Petrucci e la sig.ra Maria Lina Vitturini rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Paola Maria Petrucci e della sig.ra Maria Lina Vitturini, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale per le politiche del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Ascoli Piceno;

Decreta:

La sig.ra Paola Maria Petrucci e la sig.ra Maria Lina Vitturini sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2001

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro
per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae della sig.ra Paola Maria Petrucci

Condizione professionale.

Imprenditore dal 1981.

Geometra libero professionista dal 1983.

Consulente aziendale e formatore dal 1995.

Formazione

1992 master - management e tecnologia, della durata di 1.200 ore, conseguito presso L'ICI-SMAT di Ascoli Piceno con votazione 95/100.

1990 qualificazione «Analisi dei mercati e della concorrenza» della durata di 400 ore, conseguito presso ii COFAM c/o Associazione degli industriali di Ascoli Piceno, con la votazione di 100/100 con lode.

1988 master - nuova imprenditorialità, residenziale della durata di 1.200 ore - conseguito presso il FORMARK di Ancona.

1984 campo nazionale di formazione associativa AGESCI - educazione dei ragazzi e delle ragazze di età compresa tra i 12 e ed i 16 anni.

1984 corso formazione formatori, della durata di 40 ore, conseguito presso l'ANCE - Associazione nazionale imprese edili di Roma;

1983 brevetto internazionle di capo n. 5026/79939 AGESCI[1]-World Organization of the scout movement riconosciuto dalla Unit Leader Training Formation de Chef d'Unité.

1982 campo nazionale di formazione associativa AGESCI - educazione dei bambini e delle bambine di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni.

1981 campo regionale di formazione metodologica AGESCI - educazione dei bambini e delle bambine di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni.

1981 abilitazione all'attività peritale conseguita presso il Concordato italiano grandine di Milano.

1981 diploma di geometra conseguito presso l'Istituto tecnico commerciale e per geometri «Umberto I di Ascoli Piceno con votazione 54/60.

Incarichi istituzionali.

Dal 1996 coordinatrice del gruppo di lavoro «Lavoro, occupazione, scuola e orientamento professionale» (al secondo mandato) della commissione per le pari opportunità della provincia di Ascoli Piceno.

Dal 1996 vice presidente (al secondo mandato) della commissione per le pari opportunità della provincia di Ascoli Piceno.

1997 presidente del comitato di saggi per la nomina del presidente del gruppo giovani imprenditori c/o associazione industriali di Ascoli Piceno.

1996/1997 componente dei comitato scuola di confindustria c/o consiglio nazionale giovani imprenditori, Roma.

1996/1997 componente del comitato scuola di confindustria c/o consiglio nazionale giovani imprenditori, Roma.

1993/1997 presidente (due mandati) del gruppo giovani imprenditori c/o associazione industriali di Ascoli Piceno.

1993/1997 vice presidente dell'associazione degli industriali della provincia di Ascoli Piceno.

1996 predisposizione dei «Regolamento gruppi giovani» per la commissione rapporti interni di confindustria c/o consiglio nazionale giovani imprenditori, Roma.

1993/1996 componente della commissione rapporti interni di confindustria c/o consiglio nazionale giovani imprenditori, Roma.

1993/1995 vice presidente del comitato regionale giovani imprenditori delle Marche c/o federazione degli industriali delle Marche, Ancona.

1989/1993 vice presidente del gruppo giovani imprenditori c/o associazione industriali di Ascoli Piceno.

1988/1993 delegato del gruppo giovani imprenditori c/o associazione industriali di Ascoli Piceno al consiglio nazionale giovani imprenditori di confindustria, Roma.

1988/1993 delegato del gruppo giovani imprenditori c/o associazione industriali di Ascoli Piceno al comitato regionale giovani imprenditori delle Marche c/o federazione degli industriali delle Marche, Ancona.

1984/1985 coordinamento dei collegi dei geometri della regione Marche, componente della commissione regionale «tariffe e competenze».

Incarichi nell'ambito del volontariato.

Dal 1996 capo formatore in campi di formazione per l'AGESCI Marche - formazione capi.

1996 animatore di comunità capi di formazione (circa 50 capi) per la ROUTE nazionale dei capi AGESCI.

Dal 1995 responsabile di zona AGESCI - quadro responsabile del coordinamento e dell'organizzazione di una zona scout e dei gruppi che la compongono (n. 12 gruppi scout) e del comitato di zona (10 capi).

Dal 1995 comitato di zona AGESCI - quadro intermedio coordinamento e organizzazione, in staff, di una zona scout e dei gruppi che la compongono (n. 12 gruppi scout).

Dal 1991 capo gruppo AGESCI - quadro intermedio responsabile della gestione, del coordinamento e della organizzazione di un gruppo scout (circa 100 ragazzi) e delle relative STAFF capi (n. 4 per complessivi 15 capi).

Dal 1983 capo unità AGESCI - responsabile educativo di gruppi di circa 30 ragazzi e della organizzazione e del coordinamento dello STAFF capi.

Esperienze professionali.

Dal 1996 progettazione di interventi di formazione, studi di ricerca e studi di fattibilità, per:

commissione per le pari opportunità della provincia di Ascoli Piceno;

confartigianato di Ascoli Piceno e Fermo;

sorelle petrucci s.n.c., Ascoli Piceno e COTAV, Roma;

La Pantofola d'oro S.p.a., Ascoli Piceno;

associazione La Sfinge Malaspina, Ascoli Piceno;

comunità montana del Tronto, Ascoli Piceno;

Instumentation Laboratory S.p.a., Milano;

CO.GE.SAN. cooperativa sociale a r.l., Ascoli Piceno;

amministrazione comunale di Ascoli Piceno;

associazione incontri di danza, Ascoli Piceno e associazione Uirapurù, Bologna;

commissione per le pari ppportunità della regione Marche;

RES - risposte esperienze e servizi, Fermo;

ENOF - ente naz.le per l'orientamento e la formazione, Roma;

centro educativo «Il sogno di Gabriella», Porto San Giorgio;

confcooperative, Ascoli Piceno;

confcommercio di Macerata;

centro assistenza autoveicoli S.n.c., Ascoli Piceno;

consorzio «Cuore dei Sibillini», Montemonaco;

associazione amici dello IOM, Ascoli Piceno;

associazione artigiani Fermo e circondario, Fermo;

credito aziendale di Iobbi Ciberto, Montelparo (Ascoli Piceno);

amministrazione comunale di Colli del Tronto;

associazione orientamento lavoro donna onlus, Ancona e assessorati alle pari opportunità dei comuni di Roma, Modena e Ancona;

forme locali S.r.l., Roma;

scuola superiore della pubblica amministrazione locale del Lazio, Roma;

CESCOT consorzio a r.l., Rimini;

collegio dei periti agrari della provincia di Ascoli Piceno;

liceo scientifico «A. Orsini», Ascoli Piceno;

dipartimento PROCAM - facoltà di architettura di Ascoli Piceno;

consorzio IFTS Piceno, Ascoli Piceno.

Dal 1995 consulente aziendale e formatore delle aree: dinamiche di gruppo, tecniche di organizzazione, creazione d'impresa, tecniche di autoimprenditorialità, marketing di sé e bilanciamento competenze.

Dal 1996 sorelle Petrucci S.n.c. - Ascoli Piceno, socio amministratore responsabile dell'area «imprenditorialità e progettazione» con le funzioni di: progettazione e gestione strategica, amministrazione e gestione delle commesse, marketing relazionale, progettazione interventi finalizzati, assistenza alla creazione d'impresa, coordinamento progetti interni ed esterni, gestione dei clienti e dei fornitori, capo progetto.

1990/1995 studio Lacerba (Roma) responsabile di progetto addetta a: gestione ed organizzazione del personale negli interventi di supporto alla qualità totale.

Dal 1989 impresa «PETRUCCI geom. ENNIO» - attività di restauro (Ascoli Piceno) direttore tecnico.

1989/1995 impresa «PETRUCCI geom. ENNIO» - attività di restauro (Ascoli Piceno) - impiegato tecnico/amministrativo di sesto livello, addetto a: organizzazione e gestione del cantiere e delle maestranze, marketing relazionale.

1987/1989 impresa «PETRUCCI geom. ENNIO e C. S.r.l.» - edilizia in genere (Ascoli Piceno) - impiegato tecnico/amministrativo di quinto livello, addetto a: organizzazione e gestione del cantiere e delle maestranze, gestione interna ed esterna delle commesse.

Dal 1985 registro esercenti il commercio - sezione speciale imprese turistiche presso la CCIAA di Ascoli Piceno - iscrizione a seguito di esame.

Dal 1983 consulente tecnico del tribunale di Ascoli Piceno.

Dal 1983 geometra libero professionista iscritto al collegio dei geometri di Ascoli Piceno con il n. 657 a seguito di tirocinio biennale ed esame di ammissione.

1981/1989 impresa «PETRUCCI geom. ENNIO» - attività di restauro (Ascoli Piceno) - impresa a conduzione familiare, socio con quota maggioritaria nella gestione d'impresa addetto a: organizzazione e gestione del cantiere e delle maestranze, marketing relazionale, gestione delle commesse.

1981/1984 perito grandine con la qualifica di assistente per il concordato italiano grandine e assitalia.

Attività specifiche sulle pari opportunità.

Anno 2001:

progettazione, coordinamento e docenza corso donne e politica - formazione e orientamento - 2ª e 3ª edizione, per amministrazione provinciale e commissione per le pari opportunità della provincia di Teramo.

Anno 2000:

monitoraggio e sorveglianza sul rispetto delle pari opportunità e del mainstreming - Ministero della pubblica istruzione, corso di formazione per il conferimento della qualifica di direttore dei servizi generali e amministrativi n. 27 edizioni per circa 1.200 segretari - per ISMEDA, Roma;

progettazione, coordinamento e docenza corso donne e politica - formazione e orientamento 1ª edizione, per amministrazione provinciale e commissione per le pari opportunità della provincia di Teramo;

progettazione «Storie di donne» - progetto di educazione alla prevenzione, per associazione amici dello IOM, Ascoli Piceno;

collaborazione al progetto «Comunicazione e Public Speaking» rivolto alla dirigenza femminile degli enti locali per scuola superiore della pubblica amministrazione locale del Lazio, Roma.

Anno 1999-2000:

monitoraggio e sorveglianza sul rispetto delle pari opportunità e dei mainstreming - Ministero della pubblica istruzione, corso di formazione manageriale per il conferimento della dirigenza scolastica - n. 24 edizioni per circa 850 presidi per ISMEDA, Roma;

progettazione, docenze, assistenza alla creazione d'impresa progetto e attività di mentoring «P.A.O.L.A. Percorsi di assessment per l'orientamento al lavoro autonomo» (POM 940029/I/3, asse 4) per amministrazioni comunali di Ancona, Modena, Roma (capofila);

progettazione della «banca di genere - raccolta ragionata delle professionalità emergenti femminili» nell'ambito del progetto «P.A.O.L.A. Percorsi di assessment per l'orientamento al lavoro autonomo» (POM 940029/I/3, asse 4) per amministrazioni comunali di Ancona, Modena, Roma (capofila);

coordinamento, e assistenza alla creazione d'impresa progetto «JOB CREATION al femminile» (POM 940029/I/3, asse 4) per Forme Locali S.r.l. Roma e amministrazioni provinciali di Ascoli Piceno, Frosinone, Lodi e Rieti (capofila);

affiancamento e consulenza nel progetto «EQUILITY MANAGER» (POM 940029/I/3, asse 4) per Forme Locali S.r.l., Roma - in associazione temporanea con Consiel S.r.l. e Performa Confcommercio - per la realizzazione di una rete nazionale e locale tra le pubbliche amministrazioni sui temi delle pari opportunità e l'implementamento di programmi EQUAL.

Anno 1999:

progettazione e coordinamento corso AZIONE DONNA - formazione e orientamento alla partecipazione attiva delle donne, per assessorato e commissione per le pari opportunità della provincia di Ascoli Piceno;

studio ai fattibilità (progetto d'impresa): Piceno con noi di Simona Chiovini e C., Ascoli Piceno;

docenze per la definizione del progetto d'impresa corso «Azioni positive per favorire l'orientamento e l'occupazione femminile» (POM 940029/I/3, asse 4) per CESCOT consorzio a r.l., Rimini;

analisi della normativa di settore e Bechmarking sulle attività più significative svolte in Italia e sulle concrete possibilità d'inserimento nell'ambito dei progetto «L'ambiguità dell'accoglienza» per Formelocali S.r.l., Ora d'Aria e Ospedale San Galliano volto al recupero delle donne che hanno subito violenza sessuale.

Anno 1998:

progettazione: PENTESILEA attività per donne operate al seno, per associazione amici dello I.O.M. e amministrazione comunale di Ascoli Piceno;

accompagnamento all'impresa (assistenza tecnica): Il Girotondo, cooperativa sociale per la gestione di servizi all'infanzia a Sirolo (Ancona);

studio di fattibilità (progetto d'impresa): Country Houses Palazzo Rosso di Cinzia Valentini, Potenza Picena (Macerata);

legge n. 215/1992, studio di fattibilità (progetto d'impresa): Piccola Sartoria di Rita Marchei, Ascoli Piceno;

legge n. 215/1992, studio di fattibilità (progetto d'impresa): Accademia italiana di Antonella Valenti, Ascoli Piceno;

FSE 1998 progettazione corso «Operatori vendite e distribuzione commerciale» per Gruppo Donne del Terziario della Confcommercio di Macerata;

legge n. 215/1992 progettazione corso «Operatore tecnico assistenza sociale» per commissione per le pari opportunità della provincia di Ascoli Piceno.

Anno 1997:

FSE 1997, obiettivo 3 asse 4 (riservato alle donne) progettazione corso «Operatore scuola materna» per CO.GE.SAN. cooperativa sociale a r.l.;

FSE 1997, obiettivo 3 asse 4 (riservato alle donne) progettazione corso «Operatore tempo libero» per CO.GE.SAN. cooperativa sociale a r.l.;

gestione dello sportello FARE IMPRESA - consulenza e orientamento delle donne che intendono attivare un'iniziativa imprenditoriale, per la commissione regionale per le pari opportunità, Ancona;

legge n. 215/1992, vari studi di fattibilità (progetti d'impresa) per le utenti dello sportello FARE IMPRESA della commissione regionale per le pari opportunità, Ancona;

legge n. 215/1992 progettazione corso «Manager aziendali» per commissione per le pari opportunità della Regione Marche;

legge n. 215/1992 progettazione attività di consulenza «Sportello FARE IMPRESA» per commissione per le pari opportunità della Regione Marche.

Anno 1996:

progettazione, NOW multi regionale denominato «Tournée» (rete di centri di servizio al turismo e attività di ricerca e formative collegate) per commissione provinciale pari opportunità di Ascoli Piceno, commissione regionale pari opportunità della Liguria e commissione regionale pari opportunità del Molise;

FSE 1996 obiettivo 3 asse 4 (riservato alle donne), progettazione, coordinamento e docenze corso «N/QA manager aziendali» per confartigianato di Ascoli Piceno e Fermo di Ascoli Piceno e Fermo e commissione provinciale pari opportunità di Ascoli Piceno;

studio di fattibilità: Giostra dell'anello - primo torneo cavalleresco al femminile per ente Quintana, Ascoli Piceno e SORELLE PETRUCCI S.n.c.

Si dichiara che tutte le informazioni sono riscontrabili sulla base di documentazione contabile e certificazione delle attività svolte e che detta documentazione sarà fornita su richiesta degli interessati.

Ai sensi della legge n. 675 si autorizza il trattamento dei dati personali.

Ascoli Piceno, 6 marzo 2001

---

[1] L'AGESCI, nata nel 1974 dalla fusione dell'AGI (Associazione scout femminile) e dell'ASCI (Associazione scout maschile) ha scelto quale valore fondamentale il principio della COEDUCAZIONE tra ragazzi e ragazzi e tutte le attività vengono gestite in diarchia (un capo uomo ed una capo donna) per garantire le pari opportunità all'interno delle attività quale fattore educativo e formativo.

Curriculum vitae della sig.ra Maria Lina Vitturini

Titoli di studio.

I.T.G. «Galileo Galilei» Fermo: diploma di geometra conseguito nel 1987.

Università degli studi «La Sapienza» di Roma: laurea in giurisprudenza conseguita nel 1996.

Conservatorio «S. Cecilia» di Roma: diploma in clarinetto conseguito nel 1992.

Abilitazioni.

Abilitata ed iscritta all'albo dei conciliatori (per le imprese) presso la camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno.

Consigliere comunale e presidente commissione pari opportunità presso il comune di Porto San Giorgio.

Abilitata videoterminalista dopo la frequenza di un corso di sei mesi, uno stage aziendale di tre settimane ed il superamento dell'esame finale.

Esperienze lavorative.

Pratica legale biennale presso lo «Studio Lanciotti & Giammarini» di Fermo.

SEAT S.p.a. società elenchi del telefono con mansioni di segreteria ma soprattutto di promoter (procacciatrice d'affari), dal settembre 1996 al giugno 1999.

Lavoro trimestrale presso le Poste S.p.a. ufficio raccomandate dal luglio al settembre 1998 e dal dicembre 1998 al febbraio 1999.

Conoscenze informatiche.

Nel corso dell'esperienza lavorativa presso la SEAT S.P.A. ho acquisito mediante corsi specifici seguiti per conto della suddetta azienda una notevole conoscenza degli ambienti MS-DOS e WINDOWS, nonchè dei programmi Microsoft EXCEL, WORD COREL DRAW ed ACCESS.

La suddetta conoscenza è stata perfezionata mediante la frequenza ed il superamento del sopra ricordato corso per videoterminalista.

Esperienza professionale musicale.

Diplomata in clarinetto nell'anno scolastico 1992/1993, dopo essere stata allieva per sette anni presso il conservatorio «Santa Cecilia» in Roma, del maestro Vincenzo Mariozzi primo clarinetto della medesima accademia, avendo sostenuto tutti gli esami del corso di clarinetto con ottimi voti presso quest'ultimo.

Insegnante di musica presso il Corso di orientamento bandistico regionale nel comune di Penna San Giovanni negli anni 1993/1994 e 1994/1995 e nel comune di Servigliano negli artni 1995/1996, 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000.

Commissaria agli esami di maturità come insegnante di musica nell'anno scolastico 1992/1993 presso l'istituto «Angelo Celli» di Roma.

Esercizio di attività artistico professionale dal 1995 al 1997 nell'orchestra giovanile di Fiati Marchigiani della provincia di Macerata, come primo clarinetto.

Membro stabile delle bande di Fermo e Porto San Giorgio, e collaborazioni stagionali con numerose bande marchigiane (San Ginesio, Santa Vittoria, Ancona, Monte Giorgio ecc.).

Insegnante di musica al corso sperimentale per portatori di handicap nell'anno 1998 presso il centro consorziato intercomunale avente sede in Servigliano.

Lingua straniera.

Conoscenza scolastica della lingua inglese parlata e scritta.

Fermo, 6 marzo 2001

01A8802

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 luglio 2001.

Modificazioni al decreto 14 luglio 2000, concernente l'ammissione alle agevolazioni di progetti e centri di ricerca, ai sensi del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica di seguito denominato M.U.R.S.T.;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, e i relativi esiti istruttori;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Vista la disponibilità del capitolo n. 7365 - PG02 esercizio finanziario 2001;

Visto il decreto direttoriale n. 503 del 14 luglio 2000 ed in particolare l'art. 2 al progetto n. S137-P presentato dalla società IDI farmaceutica S.p.a., le modalità di ammissione di detto progetto;

Vista la richiesta di riesame presentata dalla società IDI farmaceutica S.p.a., riguardo la possibilità di attribuire la maggiorazione del 15%, relativa alla coerenza dei temi del progetto con quelli del V programma quadro, anche se detta maggiorazione non era stata richiesta all'atto della domanda con la motivazione che la formale approvazione del V programma quadro è avvenuta in data successiva alla firma della domanda stessa;

Considerato che la domanda in argomento è stata presentata a questo Ministero in data 29 dicembre 1998 e la pubblicazione del V programma quadro è avvenuta in data 1° febbraio 1999 e che l'esperto scientifico, designato dal comitato tecnico scientifico, nella propria relazione scientifica ha espresso parere positivo alla concessione della maggiorazione inerente la coerenza dei temi del progetto con quelli del V programma quadro (1998-2002);

Sentito il comitato tecnico scientifico nella seduta del 31 dicembre 2000;

Ritenuta l'opportunità di procedere al riconoscimento della maggiorazione predetta ed alla conseguente modifica del decreto n. 503 del 14 luglio 2000, relativamente alla definizione della nuova misura dell'intervento per il progetto S137-P.

Decreta:

Art. 1.

Le modalità e le misure di ammissione alle agevolazioni del progetto S137-P, presentato dalla società IDI Farmaceutica S.p.a. di cui all'art. 2 del citato decreto n. 503 del 14 luglio 2000, sono così ricalcolate:

Ditta: SOCIETÀ IDI FARMACEUTICA S.P.A. - Pomezia (Roma), (classificata piccola media impresa).

Progetto S 137-P.

Titolo del progetto: la ripartizione tissutale; ricostruzione della superficie corneale in vitro e sua applicazione.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 13.183.000.000 di cui:

in zona art. 92 parte 3 lettera *a* L. 0;

in zona art. 92 parte 3 lettera *c* L 10.983.000.000;

in zona 2 5b L. 2.200.000.000;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili L. 13.183.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 13.183.000.000 per ricerca industriale;

L. 0 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3 e 4 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo del contributo concesso: L. 10.533.400.000.

Numero di quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 3.511.100.000.

Intensità media 75%.

Intensità effettiva considerando l'andamento temporale delle spese 79,90%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 28 marzo 1999.

Tutte le altre condizioni sono quelle previste del decreto n. 503 del 14 luglio 2000.

Art. 2.

La relativa spesa di L. 10.533.400.000 grava per L. 9.011.700.000 sull'impegno di spesa assunto con decreto n. 503 del 14 luglio 2000 e per L. 1.521.700.000 sul capitolo n. 7365, P.G.02, esercizio finanziario 2001;

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A9054

DECRETO 12 luglio 2001.

Modificazioni al decreto 28 novembre 2000, concernente l'ammissione alle agevolazioni di progetti e centri di ricerca, ai sensi del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica di seguito denominato M.U.R.S.T.;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto n. 781 del 28 novembre 2000 ed in particolare l'art. 2 il progetto S275 C/F presentato dal Centro servizi avanzati regionali e di ricerca, formazione e sviluppo agroalimentare della Calabria S.p.a.;

Considerata la richiesta avanzata dal Centro servizi avanzati regionali e di ricerca, formazione e sviluppo agroalimentare della Calabria S.p.a. del 16 novembre 2000, concernente lo slittamento delle attività progettuali del centro di ricerca e acquisito il parere positivo del comitato tecnico scientifico, aree depresse nella seduta del 23 gennaio 2001;

Considerato che in conseguenza di tale variazione, risulta necessario procedere alla modifica del contributo massimo concedibile da L. 2.203.500.000 a L. 2.202.600.000;

Decreta:

Art. 1.

Le modalità e le misure di intervento del progetto S275 C/F di cui al decreto n. 781 del 28 novembre 2000, sono così rettificate:

Ditta: CENTRO SERVIZI AVANZATI REGIONALI E DI RICERCA, FORMAZIONE E SVILUPPO AGROALIMENTARE DELLA CALABRIA S.P.A. - Lamezia Terme (Catanzaro), (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S275-C/F.

Tipologia dell'iniziativa: ammodernamento di un centro di ricerca con annesso progetto di formazione.

Progetto del centro di ricerca:

durata del progetto: 19 mesi a partire dal 1° maggio 2000;

ammissibilità delle spese a decorrere dal 1° maggio 2000 ad eccezione per i costi di progettazione e per gli studi di fattibilità la cui ammissibilità decorre dai dodici mesi precedenti 15 settembre 1999;

entità dell'investimento ammesso ai benefici di legge: L. 2.297.500.000;

luogo di svolgimento: Lamezia Terme (Catanzaro);

ammontare massimo complessivo del contributo in conto capitale L. 2.202.600.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 1;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 2.202.600.000;

intensità di intervento in termini di ESL 15,00% e in termini di ESN 50,00%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL e dell'ESN vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Progetto di formazione:

entità delle spese ammissibili: L. 1.216.880.000;

imputazione territoriale delle spese: attribuita alla zona interessata dalla realizzazione del centro di ricerca;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 1.034.348.000;

percentuale d'intervento: 85,00%;

durata del progetto: 12 mesi a partire dal 1° maggio 2000;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 15 settembre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di L. 3.236.948.000 (euro 1.671.774,13), di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sull'impegno di spesa già assunto con decreto n. 781 del 28 novembre 2000, di L. 71.923.258.000 che per effetto della rettifica apportata dal presente decreto è ridotto a L. 71.922.368.000.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 12 luglio 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A9055

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 15 maggio 2001.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 144 del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, in Montappone.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999, ed in particolare l'art. 144;

Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 2000, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2000 - registro n. 2, foglio n. 16 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 1° settembre 2000, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato onorevole Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali concernenti la protezione delle bellezze naturali e la tutela delle zone di particolare interesse ambientale previste dal citato titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Considerato che con nota n. 19384 del 18 novembre 1999, la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche, a seguito di un sopralluogo effettuato in viale Giacomo Leopardi sito nel comune di Montappone in provincia di Ascoli Piceno, confermava i pareri negativi già precedentemente espressi in relazione all'abbattimento dei tigli del viale medesimo per la realizzazione degli interventi progettati dal Comune, poiché l'abbattimento dei tigli avrebbe alterato pesantemente l'integrità del contesto ambientale e paesaggistico risultando particolarmente pericoloso per l'equilibrio idromorfologico del pendio;

Considerato che con nota n. 3549 del 26 febbraio 2000, la soprintendenza sopracitata inviava copia della corrispondenza intercorsa con il comune, segnalando che il comune era in procinto di abbattere 68 tigli, piantati intorno al 1910, che bordano il viale Giacomo Leopardi, alberi secolari di particolare valore naturalistico e ambientale, al fine di poter realizzare dei marciapiedi laterali, e segnalava la necessità di adottare un provvedimento di inibizione lavori ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo n. 490/1999;

Considerato che con nota n. 3539 del 26 febbraio 2000, integrata con note n. 5934 del 30 marzo 2000 e n. 3745 del 1° marzo 2000, la citata soprintendenza trasmetteva all'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici la proposta di inserimento negli elenchi delle cose immobili con cospicuo carattere di bellezza naturale, ai sensi dell'art. 144 del sopracitato decreto legislativo n. 490 del 1999 del viale alberato Giacomo Leopardi sito nel comune di Montappone, in provincia di Ascoli Piceno, area individuata nella mappa catastale n. 5 dello stesso comune, dall'incrocio con via XX Settembre fino alla piazza Giacomo Leopardi;

Considerato che in data 2 marzo 2000, al fine di garantire l'integrità del luogo, l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici ha emesso il decreto di inibizione lavori ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo n. 490/1999 trasmesso con ministeriale n. ST/19703/4888 del 2 marzo 2000 al prefetto di Ascoli Piceno, al comune di Montappone e alla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche;

Considerato che con nota n. 157 del 31 marzo 2000, la prefettura trasmetteva all'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici gli avvisi di ricevimento delle raccomandate con le quali il decreto di inibizione lavori era stato inoltrato ai responsabili;

Considerato che con nota n. 1146 del 15 marzo 2000, il sindaco del comune di Montappone sottolineava l'indispensabilità dell'intervento di consolidamento del viale Giacomo Leopardi per lo stato di pericolo grave e irreparabile per il versante sud-est del territorio comunale derivante dalla mancata realizzazione dei lavori previsti;

Considerato che con nota n. 3204 del 17 giugno 2000, il comune di Montappone, visto il decreto di inibizione lavori ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo n. 490/1999 del 2 marzo 2000, chiedeva copia della proposta di vincolo e delle relative planimetrie al fine di procedere all'approvazione del nuovo piano regolatore;

Considerato che con ministeriale n. 10964 del 19 maggio 2000, l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici richiedeva al comune di Montappone di trasmettere una dettagliata relazione che attestasse le condizioni geotecniche del versante interessato dai lavori di consolidamento;

Considerato che con nota n. ST/701/12645 del 5 giugno 2000, l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici ha inoltrato al Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali la proposta di vincolo formulata dalla competente soprintendenza e gli atti amministrativi e tecnici ad essa allegati;

Considerato che il comune di Montappone proponeva ricorso al T.A.R. della regione Marche sia avverso il precitato decreto di sospensione lavori, con cui sono stati vietati i lavori per la realizzazione dei marciapiedi e l'abbattimento di n. 68 tigli, che avverso la proposta di vincolo formulata dalla soprintendenza competente;

Considerato che con ordinanza n. 379 del 24 maggio 2000, il T.A.R. Marche ha accolto la domanda cautelare proposta dal comune di Montappone sospendendo l'efficacia del decreto ministeriale 2 marzo 2000 e richiedendo alla regione Marche e al Ministero, ciascuna per le proprie competenze, un riesame dell'intero progetto comunale;

Considerato che l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici ha indetto una riunione con i rappresentanti comunali in data 13 giugno 2000, nel corso della quale ha chiesto l'inoltro degli elaborati progettuali esplicativi;

Considerato che con nota n. 3262 del 16 giugno 2000, il comune di Montappone trasmetteva copia degli elaborati relativi all'indagine geologico/geotecnica condotta nell'anno 1996, effettuata per i lavori di consolidamento del viale Giacomo Leopardi e di un'opera di regimazione delle acque di superficie mediante la costruzione di una rete fognaria previo abbattimento di tutti i tigli esistenti;

Considerato che l'esame degli studi tecnici prodotti dal comune e di ulteriori elementi di giudizio forniti da diversi organismi di tutela ambientale, pervenuti all'Ufficio centrale ha portato alla convinzione che le opere di consolidamento e regimazione delle acque potevano essere eseguite senza abbattere tutti i tigli del viale e che di conseguenza la procedura di vincolo acquisiva valore maggiore in quanto avrebbe consentito, in occasione delle opere suddette, di indirizzare la progettazione verso soluzioni tecniche tali da preservare la valenza paesaggistica del viale;

Considerato che con nota n. ST/701/18846 del 31 agosto 2000, l'Ufficio centrale ha inoltrato al comitato di settore copia della documentazione pervenuta in data 16 giugno 2000 e 10 luglio 2000 dal comitato «Salviamo i tigli» e copia degli elaborati relativi all'indagine geologica prodotti dal comune di Montappone il 16 giugno 2000;

Considerato che con ordinanza n. 742 del 22 novembre 2000, il T.A.R. Marche ha sospeso la proposta di vincolo formulata dalla predetta soprintendenza, fermo restando il divieto di cui all'art. 151 del decreto legislativo n. 490/1999, «ai fini del completo riesame e motivata decisione da parte del Ministero stesso, entro il 15 gennaio 2001, dell'intero progetto comunale sopra indicato, con particolare riferimento ai movimenti franosi alla sicurezza stradale, all'effettivo stato di conservazione delle piante ed alla possibilità di una nuova piantumazione, una volta realizzato il progetto stesso»;

Considerato che la soprintendenza predetta con nota n. 22380 del 13 dicembre 2000, trasmetteva all'Ufficio

centrale per i beni ambientali e paesaggistici e all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, in ottemperanza a quanto richiesto con ordinanza del T.A.R. Marche n. 742 del 22 novembre 2000, una relazione relativa al riesame del progetto comunale;

Considerato che nella sopracitata relazione la soprintendenza, effettuato il riesame di tutti gli atti e documenti inerenti i lavori di sistemazione del viale Giacomo Leopardi, confermava le motivazioni sottese alla proposta di vincolo, anche in ragione dei movimenti franosi presenti, della sicurezza stradale e dell'effettivo stato di conservazione delle piante;

Considerato che con nota n. 4384 del 18 settembre 2000, il comune di Montappone comunicava alla Soprintendenza competente, alla giunta della regione Marche e all'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno che la proposta di vincolo così come delineata, unitamente alla planimetria ad essa allegata, era stata affissa all'albo pretorio in data 18 settembre 2000, precisando che da quella data decorrevano i termini per la presentazione di eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 144, comma 3, del decreto legislativo n. 490/1999;

Considerato che con nota n. 3413 del 13 novembre 2000, la provincia di Ascoli Piceno esprimeva pieno sostegno alla proposta di vincolo formulata dalla soprintendenza competente in quanto i tigli quasi centenari costituiscono parte integrante dell'identità storica del centro urbano di Montappone e il loro abbattimento rappresenterebbe una perdita importante sul piano culturale e ambientale per tutto il comprensorio, contrastando anche con gli indirizzi del piano territoriale di coordinamento;

Considerato che con nota n. 23198 del 22 dicembre 2000, la citata soprintendenza informava il comune di Montappone e l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici dell'avvenuto adempimento del disposto dell'art. 140, comma 6, del citato decreto legislativo n. 490/1999, precisando che la proposta di vincolo, come sopra riferita, era stata pubblicata il 10 dicembre 2000 sul Corriere della sera e il 13 dicembre 2000 sul Corriere adriatico;

Considerato che il viale Giacomo Leopardi attualmente nel pieno delle proprie potenzialità di sviluppo rappresenta un contesto di notevole suggestione e impatto emotivo in quanto offre uno scenario cromatico luminoso in continuo divenire poiché con i propri mutamenti sintetizza il passaggio delle stagioni;

Ritenuto pertanto che l'attuale configurazione riveste una particolare importanza per le sue intrinseche valenze ambientali e paesaggistiche, che racchiudono valori e testimonianze dell'azione dell'uomo rivolte al miglioramento dell'aspetto dei luoghi naturali;

Considerato che tale contesto conserva intatto il suo valore storico ambientale poiché la piantumazione di tigli risale ai primi anni del XX secolo, quando l'asse stradale fu valorizzato attraverso la messa a dimora, su entrambi i lati, di alberature adatte a ombreggiarlo e a consentirne l'uso non solo come via di comunicazione ma anche come percorso pedonale;

Considerato che il viale Giacomo Leopardi assume, nel contesto urbanistico formato dal centro storico e dai nuovi insediamenti posti lungo la direttrice provinciale, un ruolo fondamentale di collegamento per aumentare lo sviluppo del centro storico;

Considerata quindi la necessità e l'urgenza di emanare un provvedimento che garantisca una tutela efficace dell'area predetta, al fine di valorizzare e preservame le peculiari caratteristiche;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 151 del citato decreto legislativo n. 490 del 1999, per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, e che questo Ministero può in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredata della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;

Considerato che il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, valutati tutti gli atti presi quindi gli elaborati relativi all'indagine geologica trasmessi dal comune di Montappone il 16 giugno 2000, in data 27 settembre 2000, ha ritenuto di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta formulata dalla predetta Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche in quanto considero meritevole di tutela e conservazione il viale nell'attuale conformazione per le sue intrinseche caratteristiche ambientali e per il valore di testimonianza dell'azione dell'uomo rivolta al miglioramento dei luoghi, pur senza precludere la possibilità di realizzare percorsi pedonali;

Considerato che nel succitato parere il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici ha ritenuto l'importanza strategica del viale in quanto elemento di equilibrio delle aree urbanizzate e di connessione verde tra la parte alta del paese e la nuova espansione urbanistica a valle;

Decreta:

Il viale Giacomo Leopardi sito nel comune di Montappone in provincia di Ascoli Piceno, nei limiti sopradescritti e indicati nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente decreto è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 144 del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed è quindi sottoposto ai vincoli e alle prescrizioni contenute nel titolo II del medesimo decreto legislativo.

La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo del comune di Montap-

pone e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 15 maggio 2001

p. *Il Ministro:* D'ANDREA

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 382

01A9056

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 luglio 2001.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria», registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92, sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5, del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la domanda presentata dall'associazione regionale suinicoltori (ARS) - Co-Z.A.C. S.r.l., con sede in Piano Lago - Figline Vegliaturo (Cosenza), intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria», ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento (CEE) 2081/92;

Vista la proposta di modifica in argomento pubblicata nel supplemento ordinario n. 118 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 111 del 15 maggio 2001, in relazione alla quale potevano essere presentate al Ministero delle politiche e forestali eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, da parte dei soggetti interessati, entro trenta giorni dalla indicata data di pubblicazione;

Preso atto che non sono pervenute nei modi e nei tempi previsti le sopraindicate osservazioni;

Vista la nota prot. n. 63103 del 9 luglio 2001, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 26 giugno 2001, con la quale l'associazione richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 535/97, sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'associazione sopra citata, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria» secondo la modifica richiesta dalla stessa, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

1. È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del

17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dall'associazione regionale suinicoltori (ARS) - Co-Z.A.C. S.r.l., con sede in Piano Lago - Figline Vegliaturo (Cosenza), al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria» registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, pubblicata nel supplemento ordinario n. 118 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 111 del 15 maggio 2001, e notificata al competente organismo comunitario come specificato nelle premesse al presente decreto.

Art. 2.

1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo della struttura di controllo all'uopo autorizzata.

2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della DOP «Salsiccia di Calabria», registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998, di accedere alla certificazione di conformità alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformità rilasciata dalla struttura di controllo ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

3. La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione di origine protetta «Salsiccia di Calabria» ricade esclusivamente sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A8805

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio di Potenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con i quali i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota n. 11/man del 27 giugno 2001 con la quale il dirigente dell'ufficio di Potenza ha comunicato l'irregolare funzionamento a causa di interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica dalle ore 15 del 26 giugno 2001;

Vista la nota n. 31711 del 12 luglio 2001 con la quale il dirigente dell'ufficio di Potenza ha comunicato la cessazione dello stato di irregolare funzionamento alle ore 16,30 del 27 giugno 2001 a seguito del ripristino della piena funzionalità dell'impianto elettrico;

Dispone:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio di Potenza è accertato per i giorni 26 e 27 giugno 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 18 luglio 2001

Il direttore regionale: CARLETTA

01A8747

PROVVEDIMENTO 7 agosto 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio P.R.A. di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio P.R.A. di Ancona nel giorno 12 luglio 2001, dalle ore 15 alle ore 16.

Motivazioni.

La Procura generale della Repubblica, presso la Corte di appello di Ancona, con apposita nota ha comunicato la chiusura al pubblico dell'ufficio in questione nel giorno 12 luglio 2001, dalle ore 15 alle ore 16, per assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali di categoria.

A seguito di quanto premesso si rende necessario regolarizzare la situazione sopra segnalata.

Riferimenti normativi:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 3);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Ancona, 7 agosto 2001

Il direttore regionale: DE MUTIIS

01A9199

PROVVEDIMENTO 7 agosto 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio P.R.A. di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio P.R.A. di Ascoli Piceno nel giorno 11 luglio 2001, dalle ore 8 alle ore 12.

Motivazioni.

La Procura generale della Repubblica, presso la Corte di appello di Ancona, con apposita nota ha comunicato la chiusura al pubblico dell'ufficio in questione nel giorno 11 luglio 2001, dalle ore 8 alle ore 12,30, per riunione sindacale.

A seguito di quanto premesso si rende necessario regolarizzare la situazione sopra segnalata.

Riferimenti normativi:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 3);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Ancona, 7 agosto 2001

Il direttore regionale: DE MUTIIS

01A9200

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 4 aprile 2001.

Contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Consorzio del bergamotto. (Deliberazione n. 55/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il egolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L 160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che, tra l'altro, modifica ed abroga taluni regolamenti;

Visto, in particolare, l'art. 55, n. 4, del predetto regolamento, laddove si precisa che rimangono in vigore «le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997»;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C 28 del 1° febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C 175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista all'art. 87, 3, *a)*, del trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della «programmazione negoziata»;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001 SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione medesima considera compatibile con il mercato comune, la programmazione negoziata nel settore agricolo;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000, concernente le sopra indicate modalità e procedure nel «settore industriale» nelle aree depresse del Paese, ed i successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera del 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997), e dal punto 2, lettera *B)* della delibera n. 127 dell'11 novembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda al C.I.P.E. la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'agricoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d)*, *e)*, *f)*, della legge n. 662/1996;

Vista la propria delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999), che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata nei settori dell'agricoltura e della pesca;

Vista la propria delibera 17 marzo 1998, n. 32 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98/1998), con la quale sono state integrate e rimodulate le risorse per le aree depresse, nonché le successive assegnazioni di cui alle delibere C.I.P.E. del 9 luglio 1998, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/1998) e del 22 gennaio 1999, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47/1999);

Vista la nota n. 0014713 del 4 aprile 2001, con la quale il servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — di seguito indicato come Servizio P.N. — ha sottoposto a questo comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal Consorzio del bergamotto, per l'attuazione di investimenti nel settore del Bergamotto, da realizzarsi nella regione Calabria (obiettivo 1);

Considerato che l'iniziativa ha come obiettivo principale il raggiungimento di livelli più elevati di efficienza e di efficacia della «Filiera Bergamotto», attraverso l'avviamento di un'iniziativa agroindustriale strettamente integrata al rilancio del comparto produttivo di base, volta al potenziamento ed alla qualificazione della produzione di essenza di bergamotto, secondo le recenti disposizioni legislative per la tutela della D.O.C.;

Considerato che l'iniziativa prevede una duplice e contestuale linea di intervento rivolta alla riorganizzazione, riqualificazione e concentrazione dell'offerta agricola, attraverso interventi mirati al miglioramento delle tecniche colturali delle aziende agricole, all'utilizzo di nuove varietà di cultivar, all'ampliamento delle superfici coltivate, e alla realizzazione di un impianto di trasformazione consortile con l'impiego di processi tecnologici che prevedono lo sfruttamento integrale del frutto, la produzione secondo standard qualitativi omogenei e la riduzione dell'impatto ambientale derivante dalla fermentazione dei sottoprodotti di lavorazione;

Considerato che la regione Calabria, con deliberazione n. 285 del 2 aprile 2001, ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'insediamento delle iniziative inserite nel contratto di programma proposto, considerandolo compatibile con i regimi di aiuto previsti nel POR, ed ha previsto il cofinanziamento con fondi regionali degli investimenti, in quanto rientranti nelle finalità inserite nel quadro programmatico regionale e coerenti con il POR;

Considerato, altresì, che l'impegno di spesa per il cofinanziamento del contratto di programma è pari a lire 6 miliardi, nei limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Considerato che il predetto Servizio P.N. ha in corso la definizione di alcuni elementi relativi ai progetti, in particolare l'individuazione dei soggetti attuatori delle singole iniziative;

Ritenuto di assicurare la copertura degli oneri a carico dello Stato che ammontano a lire 24,400 miliardi a valere sulle assegnazioni di cui alla citata delibera n. 32/1998;

Ritenuto, peraltro, opportuno, al fine di fornire un quadro di certezze finanziarie agli operatori interessati, approvare fin da ora la quota di finanziamento statale a fronte degli investimenti previsti;

Udita la proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. A valere sulle risorse finanziarie indicate in premessa, è accantonata la somma di lire 24,400 miliardi (12,602 Meuro) per la realizzazione degli investimenti previsti nel contratto di programma proposto dal Consorzio del bergamotto.

2. L'assegnazione definitiva delle risorse sarà effettuata da questo comitato con successiva delibera entro il 31 dicembre 2001, non appena puntualmente definite le risultanze istruttorie.

3. Il Servizio P.N. provvederà agli adempimenti derivanti dall'approvazione della presente delibera.

Roma, 4 aprile 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2001
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 202

01A9203

DELIBERAZIONE 4 aprile 2001.

Contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Consorzio latte società consortile a r.l. (Deliberazione n. 56/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L 160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale che fra l'altro modifica ed abroga taluni regolamenti;

Visto, in particolare, l'art. 55, n. 4, del predetto regolamento, laddove si precisa che rimangono in vigore «le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate o alla modifica di tali elenchi, a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997»;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C 28 del 1° febbraio 2000);

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001, SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione medesima considera compatibile con il mercato comune la programmazione negoziata nel settore agricolo;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000, (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997);

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda al C.I.P.E. la determinazione di limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'agricoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d), e), f)*, della legge n. 662/1996;

Vista la propria delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999), che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata nei settori dell'agricoltura e della pesca;

Vista la propria delibera 23 aprile 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/1997), concernente il riparto di lire 5.000 miliardi delle risorse per le aree depresse per l'anno 1997, a valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo

1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, che destina ai contratti di programma la somma di lire 1.200 miliardi;

Vista la propria delibera del 17 marzo 1998, n. 32 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98/1998) con la quale sono state integrate e rimodulate le risorse per le aree depresse, nonché le successive assegnazioni di cui alle proprie delibere del 9 luglio 1998, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/1998) e del 22 gennaio 1999, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47/1999);

Vista la nota n. 0014708 del 4 aprile 2001, con la quale il servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — di seguito indicato come Servizio P.N. — ha sottoposto a questo comitato la proposta di stipula del contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal Consorzio latte società consortile a r.l., per l'attuazione di investimenti nel settore del latte ovino, investimenti da realizzarsi nella regione Sardegna (obiettivo 1);

Considerando che l'iniziativa ha come obiettivo lo sviluppo, l'ammodernamento e l'innovazione della filiera del latte ovino della Sardegna, attraverso una iniziativa capace di incrementare le capacità competitive del sistema, creando sinergie tanto produttive quanto commerciali;

Considerato che le iniziative proposte coinvolgono trentadue società consorziate, che l'attività delle stesse aziende consorziate presenta una significativa intensità occupazionale con notevoli riflessi previsti anche nell'indotto e che, le iniziative stesse consentiranno positive ricadute sul reddito dell'area interessata;

Considerato che la regione Sardegna, con deliberazione 18 luglio 2000, ha espresso il proprio parere favorevole su tutti i programmi di sviluppo locale presentati dagli operatori sardi sui vari strumenti di programmazione negoziata e la disponibilità al loro cofinanziamento;

Considerato, altresì, che la regione Sardegna, con successive note n. 1678/Gab del 6 marzo 2001 e 1782/Gab del 3 aprile 2001, ha precisato che il proprio impegno di spesa per il cofinanziamento del presente contratto di programma è pari a lire 29.400 milioni, nei limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Ritenuto di assicurare la copertura degli oneri a carico dello Stato, che ammontano a lire 93.976,5 milioni, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 67/1997, convertito nella legge n. 135/1997, come ripartite da questo comitato con le sopra citate delibere 23 aprile 1997 e n. 32/1998;

Udita la proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a stipulare con il Consorzio latte società consortile a r.l., il contratto di programma per la realizzazione di un articolato piano di investimenti nel comparto del latte ovino da realizzarsi nella regione Sardegna, area ricompresa nell'obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87, 3, *a),* del trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati, nel rispetto dei limiti imposti dall'Unione europea, e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative, con particolare riferimento alla verifica dell'equilibrio finanziario dei singoli progetti, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, pari a lire 248.263 milioni (128,217 Meuro), sono relativi a trentadue iniziative, così come risulta dall'allegata tabella 1 che fa parte integrante della presente delibera.

1.2. Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti nel settore agricolo sono calcolate, in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa, entro il limite del 50% E.S.L.

1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato in lire 123.376,5 milioni (63,719 Meuro) da erogare nel modo seguente: lire 46.445,9 milioni in ciascuno degli anni 2001 e 2002, lire 30.484,7 milioni nel 2003. L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in lire 93.976,5 milioni (48,535 Meuro). La restante somma di lire 29.400 milioni (15,184 Meuro) sarà a carico della regione Sardegna.

1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.

1.5. Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 2003.

1.6. Le iniziative dovranno realizzare, a regime, una nuova occupazione non inferiore a n. 295,7 U.L.A. (unità lavorative annue).

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1, è approvato il finanziamento di lire 93.976,5 milioni (48,535 Meuro), a valere sull'assegnazione di lire 1.200 miliardi (619,748 Meuro) a favore dei contratti di programma effettuata con il riparto di cui alle proprie delibere 23 aprile 1997 e n. 32/1998 citate in premessa.

Roma, 4 aprile 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2001
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 205

TABELLA 1

ELENCO DEGLI INVESTIMENTI DISTINTI PER SOCIETA'

N. Prog.	IMPRESA	Ubicazione unità produttiva	Provincia	Onere finanza pubblica Milioni/lire	Occupazione (U.L.A.)
1	LA.CE.SA.LATTERIA CENTRO SARDEGNA	Bortigalia	Nuoro	1.680,5	4,8
2	SOCIETA' COOPERATIVA L'ARMENTIZIA	Siniscola	Nuoro	1.584,0	4,0
3	SOCIETA' COOPERATIVA AGROPASTORALE LA RINASCITA	Onifai	Nuoro	2.581,0	8,0
4	L'ARMENTIZIA MODERNA SOCIETA' COOPERATIVA	Guspini	Cagliari	1.255,5	4,7
5	COOPERATIVA ALLEVATORI OVINI C.A.O.	Siamanna	Oristano	15.400,0	20,9
6	COOPERATIVA LATTERIA SOCIALE S. ANTONIO	Tertenia	Nuoro	1.933,0	2,5
7	LATTERIA SOCIALE COOPERATIVA S. PASQUALE	Nulvi	Sassari	594,0	2,2
8	COOPERATIVA ALLEVATORI VILLANOVESI	Villanova M.	Sassari	1.993,5	4,3
9	COOPERATIVA GRUPPO PASTOSRI DI MANDAS	Mandas	Nuoro	991,0	3,3
10	LATTERIA SOCIALE SA COSTERA	Anela	Sassari	616,0	2,8
11	MAODDI SALVATORE & FRATELLI MAODDI SNC	Nuragus	Cagliari	1.715,3	5,9
12	T.B.A. SRL	Sassari	Sassari	2.671,7	5,0
13	COOP. ALLE CASCINE	Sassari	Sassari	3.323,0	17,0
14	INDUSTRIA CASEARIA DI CANCEDDA IGNAZIO SRL	San Basilio	Cagliari	2.834,0	9,8
15	CONSORZIO LATTE SOC CONS. R.L.	Macomer	Nuoro	20.153,5	45,0
16	SE.PI. FORMAGGI SRL	Marrubiu	Oristano	4.950,0	12,0
17	BONTA' DI SARDEGNA SRL	Macomer	Nuoro	1.038,0	3
18	INDUSTRIA CASEARIA AGROALIMENTARE SERRA SRL	Ortacesus	Cagliari	1.107,5	10,8
19	F.O.I. SRL	Macomer	Nuoro	8.596,5	4,9
20	SARDA FORMAGGI SPA	Olbia	Sassari	11.225,5	12,5
21	CENT.TRAL SRL	Serrenti	Cagliari	3.498,5	12,0

ELENCO DEGLI INVESTIMENTI DISTINTI PER SOCIETA'

22	ARESU F. SRL	Donori	Cagliari	657,0	3,0
23	OLMEO ANGELINO ditta individuale	Sassari	Sassari	3.229,0	3,6
24	COOP.LATTERIA SOCIALE NUORO	Nuoro	Nuoro	557,0	3,0
25	ANTICHI FORMAGGI DI SARDEGNA	Ozieri (Z.I. Chilivani)	Sassari	870,0	9,3
26	CASEIFICIO 3L	Muros (Z.I.)	Sassari	1.417,5	9,0
27	F.LLI PINNA	Thiesi	Sassari	15.250,0	22,4
28	G.A.M. FORMAGGI SRL	Thiesi	Sassari	1.750,0	6,0
29	IN.CA.S.	Ozieri	Sassari	656,0	2,0
30	THIESILAT SRL	Thiesi (Z.I.)	Sassari	2.456,0	8,0
31	CACIOC SRL	Giave (Z.I.)	Sassari	2.550,0	13,0
32	LATTERIA DAMIANI SPA (Moncalieri-TO)	Giave (Z.I.)	Sassari	4.242,0	21,0
	TOTALE			**123.376,5**	**296,7**

01A9202

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Cit Holding S.p.a. (Deliberazione n. 82/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992, alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Vista la comunicazione della commissione sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/107 del 7 aprile 1998) in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Vista la nota della commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000), D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, 3, *a),* del trattato C.E.;

Vista la nota della commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della «programmazione negoziata»;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla citata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministero dell'industria, del commrcio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del paese;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 febbraio 2001, e successive modifiche, sulle ulteriori attività ammissibili di cui al punto 7 del citato testo unico e sulle priorità regionali di cui all'art. 6 *bis* del citato decreto ministeriale n. 527/1995;

Vista la circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000, concernente le sopra indicate modalità e procedure nel «settore turistico alberghiero» nelle aree depresse del Paese, ed i successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera del 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B),* della delibera dell'11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 23 aprile 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/1997), concernente il riparto di lire 5.000 miliardi delle risorse aree depresse per l'anno 1997, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, che destina ai contratti di programma la somma di lire 1.200 miliardi;

Vista la propria delibera 17 marzo 1998, n. 32 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98/1998), con la quale sono state integrate e rimodulate le risorse per le aree depresse, nonché le successive assegnazioni di cui alle delibere CIPE del 9 luglio 1998, n. 70 *Gazzetta Ufficiale* n. 195/1998) e del 22 gennaio 1999, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47/1999);

Vista la nota n. 0048410 del 18 dicembre 2000, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — di seguito indicato come Servizio P.N. — ha sottoposto a questo comitato la proposta di stipula del contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dalla CIT Holding S.p.a., per la realizzazione di iniziative nel settore turistico, nel comune di Scanzano Jonico (Matera), area ricadente nell'obiettivo 1;

Considerato che questo Comitato, nella seduta dell'8 marzo 2001, si è espresso perché le iniziative proposte nel contratto di cui sopra vengano rimodulate a cura del Servizio P.N. nei limiti di uno stanziamento non superiore a lire 100 miliardi, mentre per le iniziative eslcuse siano individuate altre fonti di finanziamento;

Vista la nota n. 0017857 del 27 aprile 2001, con la quale il Servizio P.N. ha provveduto a ripresentare la proposta di contratto di programma, limitando gli interventi previsti a quattro delle cinque iniziative originariamente proposte;

Tenuto conto che, in considerazione della particolare tipologia di beni agevolabili e delle modalità d'uso previste, il Servizio P.N. propone che le strutture ammesse ad agevolazione siano vincolate all'uso previsto per dieci anni, pena la revoca e restituzione delle somme erogate con le modalità di cui all'art. 1, comma 1, della citata circolare 13 dicembre 2000;

Considerato che gli investimenti proposti consentiranno positive ricadute sia sui livelli occupazionali che sul reddito dell'area interessata

Ritenuto di assicurare la copertura degli oneri a carico dello stato, che ammontano a lire 98,966 miliardi, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come ripartite da questo Comitato con le sopra citate delibere 23 aprile 1997 e n. 32/1998;

Udita la proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a stipulare con la CIT Holding S.p.a. il contratto di programma per la realizzazione di un articolato piano di investimenti nel settore turistico nel comune di Scanzano Jonico (Matera), area ricompresa nell'obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87, 3, *a),* del trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria del comitato entro trenta giorni dalla stipula. Nello stesso contratto verranno individuati i soggetti attuatori di ogni singola iniziativa.

1.1. Gli investimenti ammessi, pari a lire 218,264 miliardi (112,724 Meuro) prevedono quattro iniziative imprenditoriali, come di seguito specificato:

Investimenti	Costi L/mld	Onere stato L/mld
Villaggio albergo 1	52,347	24,072
Villaggio albergo 2	47,829	21,974
Casa albergo 4	61,671	27,634
Casa albergo 5	56,417	25,286
TOTALE . . .	218,264	98,966

1.2. Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti industriali, in conformità a quanto previsto dalla decisione della commissione europea citata in premessa, sono calcolate nella misura massima del 35% E.S.N.

1.3. L'onere massimo a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie, è determinato complessivamente in lire 98,966 miliardi (51,112 Meuro). Il finanziamento sarà erogato a decorrere dal 2001 in due annualità pari a lire 49.483 miliardi ciascuna.

1.4 Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.

1.5 Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 2002.

1.6 Le strutture ammesse alle agevolazioni non potranno essere distolte, in qualunque forma, anche mediante cessione ad altro imprenditore dell'attività, dall'uso previsto per dieci anni, pena la revoca e la restituzione, comprensiva degli interessi legali e rivalutazione monetaria, delle somme tempo per tempo erogate, secondo le modalità previste dal regolamento approvato con il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, citato in premessa.

1.7 Le quattro iniziative ammesse alle agevolazioni dovranno realizzare, a regime, una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 303,6 U.L.A. (unità di lavoro annue).

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1, è approvato il finanziamento di lire 98.966 miliardi (51,112 Meuro), a valere sull'assegnazione di 1.200 miliardi di lire (619,748 Meuro) a favore dei contratti di programma effettuata con il riparto di cui alle delibere 23 aprile 1997 e n. 32/1998, richiamate in premessa.

3. L'operatività della presente delibera è subordinata agli esiti della notifica della stessa alla commissione europea, da effettuarsi a cura del citato servizio per la programmazione negoziata.

Roma, 3 maggio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2001
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 204

01A9201

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 1° agosto 2001.

Consultazione pubblica: indagine conoscitiva sulle regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale. (Deliberazione n. 332/01/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 1° agosto 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante «Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni»;

Vista la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»;

Vista la propria delibera n. 466/00/CONS del 18 luglio 2000, recante «Parere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito alla comunicazione dell'operazione di concentrazione Telecom Italia - Seat Pagine Gialle»;

Considerato che con la menzionata delibera n. 466/00/CONS è stato avviato un procedimento per la definizione delle «regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale», da concludersi entro il 31 dicembre 2001;

Considerato che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico, implicati dal menzionato procedimento, l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno permettere al maggior numero di soggetti potenzialmente interessati di esprimere la propria opinione;

Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del Dipartimento regolamentazione;

Udita la relazione del commissario dott. Alfredo Meocci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Ravvisata l'urgenza della consultazione oggetto del presente provvedimento, l'Autorità ritiene di limitare a quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del documento, il termine entro il quale i soggetti invitati presentano all'Autorità medesima le previste comunicazioni;

Delibera:

Articolo unico

1. È indetta la consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulle regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato *A* del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 278/99, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 1° agosto 2001

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*

CONSULTAZIONE PUBBLICA: INDAGINE CONOSCITIVA SULLE REGOLE E MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER LA REALIZZAZIONE E L'OFFERTA DI UN SERVIZIO DI ELENCO TELEFONICO GENERALE

Documento per la consultazione

L'AUTORITÀ

ai sensi della propria delibera n. 278/99 relativa alla «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive» ed al fine di acquisire elementi di informazione, documentazione e singole posizioni dei diversi soggetti interessati in merito alle regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale, tematica sulla quale l'Autorità ha avviato uno specifico procedimento,

Invita

i soggetti licenziatari;

i soggetti che hanno espresso interesse a candidarsi quali licenziatari per la prestazione di reti e servizi di telecomunicazioni;

i produttori di annuari telefonici e categorici, anche on-line;

i fornitori di servizi di accesso alla rete Internet (ISP);

i fornitori di servizi di commercio elettronico;

le associazioni portatrici di interessi pubblici;

altri soggetti potenzialmente interessati,

a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione.

Le comunicazioni, recanti la dicitura «Consultazione pubblica sulle regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale» nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento Regolamentazione - Centro Direzionale - Isola B 5 - Torre Francesco 80143 - Napoli.

Le comunicazioni potranno essere anticipate, entro il medesimo termine, anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la dicitura «Consultazione pubblica elenco telefonico generale».

Le comunicazioni devono essere strutturate in maniera da contenere le osservazioni del soggetto rispondente, in maniera puntuale e sintetica, sugli argomenti di interesse di seguito indicati.

Introduzione.

La materia oggetto della consultazione pubblica è al momento regolata da alcune disposizioni normative, tra le quali si evidenziano :

il decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, ed in particolare gli articoli 3 e 17;

la legge n. 675 del 31 dicembre 1996 recante «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»;

il decreto legislativo n. 171 del 13 maggio 1998, recante «Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica»;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 77 dell'11 gennaio 2001, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni», ed in particolare l'art. 20.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la propria delibera n. 466 del 18 luglio 2000, ha disposto l'avvio di uno specifico procedimento istruttorio per la definizione delle regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale, da concludersi entro il 31 dicembre 2001, nell'ambito del quale è stata predisposta la presente consultazione pubblica.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, attraverso il provvedimento n. 8545 ha autorizzato l'operazione di concentrazione sopra indicata, prescrivendo il rispetto di alcune condizioni tra le quali la cessione, da parte di Telecom Italia dell'intero data base degli abbonati al servizio telefonico, ivi inclusi i dati forniti dagli OLO relativi ai propri abbonati, a titolo gratuito ad alcuni soggetti (OLO, ISP, fornitori di servizi di directory assistance, soggetti operanti nel settore degli annuari telefonici e nel commercio elettronico) ed a pagamento ai restanti soggetti interessati.

L'Autorità, coerentemente con quanto espresso nella delibera n. 466/00, ritiene che gli aspetti regolamentari di maggiore rilevanza sul tema oggetto della consultazione riguardino la base dati elenco abbonati, quale attività fondamentale nelle relazioni tra operatori di telecomunicazioni in concorrenza, la fornitura di servizi di elenco telefonico, quale insieme di servizi di informazione messi a disposizione della collettività e le modalità di copertura dei costi di fornitura di tale servizio secondo meccanismi efficienti.

In particolare, i primi due elementi sono tra loro strettamente connessi, in quanto la fornitura di servizi di elenco telefonico da parte di operatori di telecomunicazione o da parte di altri soggetti presuppone l'accesso ad una base dati complessiva degli abbonati agli operatori dei servizi di telecomunicazioni, da realizzare con condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

La base dati elenco abbonati.

1. Come visto sopra, il servizio di elenco telefonico generale può realizzarsi con l'utilizzo di una base dati unica che raccolga le informazioni degli abbonati ai servizi di tutti gli operatori di telecomunicazioni. La base dati unica può quindi essere costituita da un unico data base «fisico» o «logico», inteso nel primo caso come infrastruttura che raccoglie fisicamente in un unico luogo i dati forniti dagli operatori e nel secondo caso come interconnessione dei data base degli operatori.

Quali sono, secondo i soggetti rispondenti, i vantaggi e svantaggi relativi alle due soluzioni di data base unico «fisico» e «logico»?

2. Per entrambe le soluzioni ipotizzabili per la realizzazione del data base, appare evidente la necessità di identificare un organismo che provveda alla realizzazione ed alla gestione del data base fisico oppure alla definizione ed al controllo delle regole per l'interconnessione dei data base esistenti presso gli operatori. L'organismo potrebbe essere ad esempio costituito da soggetto giuridico preesistente (operatore, terza parte indipendente) o da un soggetto giuridico nuovo controllato dagli operatori oppure costituito con il concorso degli operatori medesimi.

Quali dovrebbero essere, secondo i soggetti rispondenti, lo status giuridico e modalità costitutive ed organizzative dell'eventuale organismo terzo incaricato della realizzazione e gestione del data base unico? Una volta definiti statuto ed organizzazione, quali dovrebbero essere le forme di contribuzione economica al funzionamento dell'organismo e di pagamento dei servizi resi dallo stesso agli operatori ed ai fornitori di servizi?

3. Indipendentemente dal modo con il quale verrà realizzato il data base unico (fisico o logico), sarà necessario stabilire opportune regole e protocolli per l'aggiornamento dell'elenco telefonico generale da parte degli operatori e per l'accesso allo stesso da parte degli operatori e dagli altri soggetti autorizzati. Eventualmente ci si potrà avvalere di regole e protocolli standard se esistenti.

Si richiedono considerazioni in merito alle modalità per la definizione delle regole e dei protocolli e sull'utilizzabilità di protocolli standard già definiti.

4. L'organismo incaricato di realizzare e gestire il data base unico degli abbonati ai servizi di telecomunicazioni potrebbe costituire la sede più efficiente per la realizzazione dei data base dei numeri portati, in relazione alle attività da svolgere verso gli operatori e verso l'autorità giudiziaria. Allo stesso tempo, tale organismo potrebbe efficientemente gestire altre funzioni attinenti alla numerazione e costituire un «clearing-house» nei confronti degli operatori.

Si ritiene che l'organismo possa essere incaricato della gestione di ulteriori attività rispetto alla gestione dell'elenco telefonico generale, quali ad esempio la gestione centralizzata dei data base dei numeri portati, per reti fisse e mobili.

5. L'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 77/2001 prescrive che l'elenco telefonico generale contenga i numeri di telefono degli abbonati ai servizi di rete fissa e mobile, fatto salvo il principio generale per il quale l'abbonato può decidere di non essere inserito nell'elenco telefonico pubblico. Relativamente ai servizi di rete mobile, si è assistito negli ultimi anni al forte sviluppo dei servizi di tipo pre-pagato, che risultano essere ormai la parte di gran lunga preponderante dell'utenza di rete mobile. Per tale servizio, l'utente (detentore della carta SIM) può non risultare coincidente con il sottoscrittore dell'abbonamento con l'operatore di rete mobile.

Relativamente ai servizi di rete mobile, si ritiene che debba essere operata una distinzione, per ciò che attiene all'inclusione nell'elenco telefonico generale, tra gli abbonati di rete mobile con servizio post-pagato e gli abbonati con servizio pre-pagato?

6. Le informazioni da associare a ciascun abbonato sono tipicamente quelle necessarie per l'identificazione dell'abbonato (numero di telefono, anagrafica, indirizzo). L'aggiunta di ulteriori informazioni potrebbe risultare utile rispetto all'utilizzo dei dati contenuti nel data base, anche alla luce di possibili necessità o sviluppi futuri quali ad esempio la connessione con sistemi di nome di dominio (DNS) per gli indirizzi di posta elettronica, o all'introduzione del protocollo ENUM dell'IETF e le corrispondenti attività in ambito ITU.

Quali dovrebbero essere le informazioni sul singolo abbonato da includere nell'elenco telefonico generale e quali accorgimenti tecnici e procedurali dovrebbero essere previsti al fine di assicurare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali?

7. Alla luce degli sviluppi del dibattito internazionale per la definizione di un sistema di directory paneuropea, risulta opportuno prevedere la possibilità di connettere il data base unico nazionale con gli equivalenti già disponibili o che saranno realizzati, con particolare riferimento ai Paesi dell'Unione europea.

Si ritiene vi siano ostacoli regolamentari, economici e tecnici all'interconnessione internazionale o dell'Unione europea, dei data base unici nazionali?

Servizio di elenco telefonico generale.

Relativamente all'offerta dei servizi di elenco abbonati, si richiedono commenti e risposte alle seguenti questioni:

8. Commentare gli effetti sul mercato di fornitura dei servizi a seguito della costituzione di un organismo incaricato di realizzare il data base unico.

9. Si ritiene che la realizzazione di un data base unico da parte di un organismo terzo, al quale accedono i singoli fornitori di servizi di elenco abbonati, possa favorire lo sviluppo della concorrenza nel settore per ciò che attiene ai servizi di elenco abbonati od in generale di directory assistance a valore aggiunto?

10. Quali effetti e quali obblighi comporta l'istituzione di un elenco unico relativamente alla fornitura del servizio di elenco abbonati rientrante negli obblighi relativi al servizio universale?

11. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 77/2001 prevede la messa a disposizione del pubblico su supporto cartaceo o elettronico, o su entrambi, degli elenchi di tutti gli abbonati (che non si siano espressamente opposti al fatto di esservi inseriti). Allo stato, in Italia, l'elenco è distribuito agli utenti, relativamente al distretto di appartenenza, in formato cartaceo.

Alla luce dei costi derivanti dalla stampa e distribuzione fisica degli elenchi, si ritiene che i supporti elettronici, siano essi i CD-ROM o l'accesso, via internet, ad uno specifico sito web, possano nel futuro offrire una modalità complementare o alternativa alla distribuzione del supporto cartaceo? In caso di risposta positiva, quali potrebbero essere i tempi di implementazione di tali modalità?

12. Relativamente all'utilizzo dell'elenco telefonico generale come veicolo di comunicazione commerciale, quali meccanismi di mercato si suggeriscono per garantire la massima efficienza nella riduzione degli oneri complessivi per il servizio universale e l'introduzione della concorrenza nella raccolta pubblicitaria sugli elenchi telefonici?

13. Si ritiene opportuno garantire all'utente la possibilità di distinguere, all'interno dell'elenco telefonico generale, le informazioni di base relative agli abbonati, da quelle di natura pubblicitaria, tendenti anche a far risaltare nomi e numeri telefonici di specifici abbonati? Quali dovrebbero essere gli standard produttivi e le norme relative alla comunicazione pubblicitaria necessari per garantire la riconoscibilità di quest'ultima rispetto alle informazioni di base, oggetto del servizio universale?

14. Si ritiene che lo sviluppo dei servizi di elenco abbonati potrà essere facilitato dall'introduzione di una numerazione specifica, a codici di ridotta lunghezza, per l'accesso ai medesimi ed utilizzabile dai fornitori di servizi?

15. Si ritiene opportuno perseguire l'obiettivo di un collegamento internazionale dei servizi di elenco telefonico generale, relativamente almeno ai Paesi dell'Unione europea?

È gradito ogni altro commento rilevante ai fini della presente consultazione nonché l'invio di note illustrative in merito ai temi della consultazione.

Le comunicazioni, ai sensi della delibera dell'Autorità n. 278/99, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dall'Autorità con la massima riservatezza.

Una sintesi delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito web dell'Autorità stessa.

Il presente documento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9204

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 27 luglio 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Genova.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendente da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 53;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2001, n. 251, recante ulteriori finanziamenti per la Presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il «Vertice di Genova»;

Visto il decreto 5 luglio 2001, recante disposizioni in merito alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari in vista dello svolgimento del vertice G8, presso la città di Genova;

Viste le note prot. 236507/01 datata 18 luglio 2001 e prot. 236657/01 datata 19 luglio 2001 con le quali il direttore dell'ufficio provinciale di Genova ha comunicato la causa ed il periodo di irregolare funzionamento per i giorni 18 e 19 luglio 2001;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio;

Considerate le condizioni ambientali della città di Genova nei giorni 20 e 21 luglio, legate allo svolgimento del vertice G8, che hanno determinato la forzata chiusura del locale ufficio provinciale, autorizzata dagli organi centrali dell'Agenzia del territorio;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Determina:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

i giorni 18, 19, 20 e 21 luglio 2001, regione Liguria: ufficio provinciale di Genova (con esclusione del servizio di pubblicità immobiliare di Chiavari).

La presente determinazione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 27 luglio 2001

Il direttore compartimentale: MAGGIO

01A9205

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 2 luglio 2001)**, convertito, senza modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 332** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4)**, recante: «Disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, già disposta ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 del medesimo articolo 80, è differita fino al 31 dicembre 2001.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 80, commi 20 e 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Sato (legge finanziaria 2001)»:

«20. I comuni indicati dall'art. 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono destinare fino al 10 per cento delle somme ad essi attribuite sul Fondo di cui all'art. 11 della medesima legge alla locazione di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrassessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi possono utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione del Fondo anzidetto.

(Omissis).

22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21 sono sospese le procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui al comma 20».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A9071

Testo del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 4 luglio 2001)**, coordinato con la legge di conversione 20 agosto 2001, n. 333** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4)**, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.
Norme di interpretazione autentica

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpretano nel senso che nelle operazioni di prima integrazione delle *graduatorie permanenti* previste dall'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, *di cui al decreto legislativo* 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge *hanno titolo all'inserimento, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo, in coda alle graduatorie medesime e nel seguente ordine di priorità:*

a) primo scaglione: personale che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999;

b) secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo 1995. In

tale scaglione sono compresi anche i docenti di cui all'articolo 2, comma 2, della predetta legge n. 124 del 1999.

2. Le disposizioni contenute nel Regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, *di seguito denominato «regolamento»*, si intendono modificate nel senso che i docenti per cui è previsto, separatamente, l'inserimento nei distinti scaglioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettere *a2)* e *b)*, confluiscono in un unico scaglione.

2-bis. *Ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media, di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento, i docenti privi del requisito di servizio di insegnamento, in possesso dell'abilitazione in educazione musicale che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 102 del 3 maggio 1996, sono collocati, in un secondo scaglione, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale di cui all'articolo 5 del regolamento. Il punteggio precedentemente attribuito potrà essere aggiornato con la valutazione dei titoli eventualmente maturati in data successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi.*

3. Nella fase di prima integrazione di cui al comma 1, gli aspiranti sono graduati, all'interno dei due scaglioni, con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, valutati secondo la tabella *di cui all'allegato* A *annesso al regolamento*.

4. La graduatoria risultante a seguito della prima integrazione di cui al comma 1 viene utilizzata per le immissioni in ruolo relative agli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002, e per il conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2001/2002.

4-bis. *I contratti a tempo indeterminato, stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo il 31 agosto, comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina.*

5. I dirigenti territorialmente competenti procedono alle nomine di supplenza annuale e *fino al termine* delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti fino al 31 agosto 2001.

6. Decorso il termine del 31 agosto 2001 i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo prioritariamente alle graduatorie permanenti e in subordine alle graduatorie di istituto.

7. La riarticolazione delle graduatorie permanenti conseguente alle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3, non ha effetti sulle nomine in ruolo già conferite che sono fatte salve nei casi in cui gli interessati non siano più in posizione utile ai fini delle nomine stesse. Dal numero massimo complessivo delle nomine che il Consiglio dei Ministri autorizzerà per l'anno scolastico 2001/2002 è scomputato un numero di posti corrispondente a quello delle posizioni salvaguardate.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico):

«1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche quelli che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4».

— Si riporta il testo dell'art. 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

«Art. 401 *(Graduatorie permanenti)*. — 1. (Art. 1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1.

2. (Art. 1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

3. (Art. 1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria.

4. (Art. 1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. (Art. 1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduafone provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. (Art. 1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.

7. (Art. 1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'art. 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.

8. (Art. 1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

9. (Art. 1, comma 6, legge 3 maggio 1999, n. 124). Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, lettere *a2)* e *b)*, del decreto del Ministero della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123 (Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124):

«4. La prima integrazione delle graduatorie base avviene con l'inclusione, in coda alle medesime graduatorie e nel seguente ordine di precedenza, di:

a1) (omissis);

a2) coloro che maturano i requisiti di cui alla precedente lettera *a1)* alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente;

b) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente hanno superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo e siano inseriti, alla data del 25 maggio 1999, in una graduatoria provinciale o di istituto per l'assunzione di personale non di ruolo. Sono da considerare in possesso del secondo requisito anche coloro che essendo stati inseriti nelle predette graduatorie risultavano temporaneamente depennati dalla data di entrata in vigore della legge per i motivi previsti dall'art. 7, comma 6, della ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 e avevano titolo a chiedere il reinserimento ai sensi dell'art. 7, comma 7, della medesima ordinanza ministeriale. Il requisito della iscrizione nelle graduatorie per l'assunzione di personale non di ruolo non è richiesto per coloro che hanno superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami, conclusosi successivamente al 31 marzo 1995, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di supplenza, fissato con ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994, come modificata dalla ordinanza ministeriale n. 66 del 27 febbraio 1995».

Art. 2.
Integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente

1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'integrazione della graduatoria, da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno, avviene inserendo nello scaglione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, gli idonei dei concorsi a cattedre e posti, per titoli ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario.

2. Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta è graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni *della tabella di cui all'allegato* A *annesso al regolamento*. I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie *di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62*, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. *Fermo restando quanto previsto dal presente comma, ulteriori modifiche alla tabella di cui all'allegato* A *annesso al regolamento possono essere adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

3. L'articolo 401 *del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo* 16 aprile 1994, n. 297, *come sostituito* dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie si realizza sulla base del punteggio spettante a ciascun candidato con la salvaguardia, in posizione di parità, dell'anzianità di iscrizione in graduatoria.

Riferimenti normativi:

— La legge 10 marzo 2000, n. 62, reca: «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione».

— Per il comma 3 dell'art. 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, vedasi riferimenti normativi all'art. 1.

Art. 3.
Formazione delle classi

1. Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, non comportano modifiche al numero delle classi autorizzate in organico dal dirigente territorialmente competente. Incrementi del numero delle classi, eventualmente indispensabili, sono disposti dal competente dirigente scolastico secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1998, e successive integrazioni.

2. I posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di classe di cui al comma 1 non modificano il numero e la composizione dei posti e delle cattedre, anche costituiti tra più scuole, così come deteminate nell'organico di ciascun anno.

3. La formazione di classi di cui al comma 1 è comunicata dal dirigente scolastico al dirigente territorialmente competente entro il 10 luglio di ciascun anno per la copertura, nella fase delle utilizzazioni, dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica.

Riferimenti normativi:

Comma 1:

— Il testo del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1998.

Art. 4.
Accelerazione di procedure

1. Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun anno. *I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina*. A regime entro lo stesso termine *del 31 luglio* devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.

2. Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, *di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124*, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformità ai nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.

3. Limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 il termine di cui ai commi 1 e 2 è fissato al 31 agosto 2001. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, è fissato al 31 luglio 2001.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124:

«3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee».

Art. 4-bis.
Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

1. Il disposto dell'articolo 4, comma 1, primo periodo, si applica anche con riferimento ai provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo indeterminato, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). Decorso il termine del 31 luglio, all'adozione dei provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo determinato, del predetto personale, provvedono i dirigenti scolastici. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449:

«Art. 39 *(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time)*. — 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.

2-*bis*. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

3-*bis*. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

3-*ter*. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero dal lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

12. *(Omissis).*

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico-scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1º gennaio 1994, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze annate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.

18-*bis*. È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

20-*bis*. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-*bis*, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'art. 51.

20-*ter*. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.

22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non più di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è valutabile ai fui della progressione della carriera e dei concorsi.

23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18, dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera *e)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al

servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato dintesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio».

Art. 4-ter.

Personale educativo

1. I distinti ruoli provinciali del personale educativo degli istituti di cui all'articolo 446 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono unificati.

2. Per l'assunzione del personale educativo individuato in relazione alle esigenze delle attività convittuali e semiconvittuali, e comunque nel rispetto dei criteri di cui al medesimo articolo 446 del citato testo unico, si utilizzano graduatorie provinciali unificate.

3. La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente maschile e femminile».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 446 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

«Art. 446 *(Organici del personale educativo)*. — 1. (Art. 73, comma 1, legge 20 maggio 1982, n. 270. Tutto l'art. 73 sostituisce l'art. 2, legge 8 agosto 1977, n. 595). I posti di organico dei ruoli provinciali delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e dei ruoli provinciali degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, ferma restando l'unicità della dotazione organica delle singole istituzioni educative, nonché l'identità delle funzioni del personale assegnato, sono determinati come segue: sino a venticinque convittori, quattro posti; per ogni successivo gruppo di otto convittori, un posto in più; per ogni gruppo di dodici semiconvittori, un posto.

2. (Art. 4, commi 12 e 15, legge 24 dicembre 1993, n. 537). A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze previste dal piano di cui all'art. 52.

3. (Coordinamento). I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici medesimi e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con la procedura di cui all'art. 442, comma 4.

4. (Art. 73, comma 2, legge 20 maggio 1982, n. 270). Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono raddoppiate.

5. (Art. 73, comma 3, legge 20 maggio 1982, n. 270). La determinazione degli organici è effettuata in relazione alle sedi di funzionamento del convitto.

6. (Art. 73, comma 4, legge 20 maggio 1982, n. 270). Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai sensi del comma 1 sono effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A9161

Testo del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 4 luglio 2001)**, coordinato con la legge di conversione 20 agosto 2001, n. 334** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 6)**, recante: «Interventi urgenti nel settore dei trasporti».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. L'articolo 21 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 *(Regolamento di attuazione)*. — 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio regolamento da emanarsi entro il termine del 31 dicembre 2001, le previste disposizioni attuative. Fino alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, nel decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, e nel decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, e non si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 20.».

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, recante: «Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000.

— Il decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, recante: «Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 1991.

— Il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, recante: «Riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.83 del 9 aprile 1998.

— Il decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448, recante: «Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1992.

— L'art. 20 del citato decreto legislativo n. 395/2000 così recita:

«Art. 20 *(Abrogazioni)*. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 21 e comunque a decorrere dal 1° luglio 2001, sono abrogati:

a) gli articoli 13, 20, comma 1, n. 5) e n. 6), 22, 23, commi 1 e 3, e 25, comma 2, della legge n. 298/1974;

b) il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84.

Art. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. A decorrere dalla data del 1° luglio 2001 e fino alla data del 30 giugno 2003, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale, essere iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attività.».

Riferimenti normativi:

— L'art. 22 del decreto legislativo n. 395/2000 così recita:

«Art. 22 *(Disposizioni transitorie)*. — 1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 1998. n. 85, è prorogato alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 21 e comunque non oltre il 1° luglio 2001.

1-bis. *A decorrere dalla data del 1° luglio 2001 e fino alla data del 30 giugno 2003, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale, essere iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attività.*».

Art. 3.

1. L'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la

conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'art. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta.

Riferimenti normativi:

— L'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, recante: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1993 e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, recante: «Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1993, così recita:

«Art. 26 *(Esercizio abusivo dell'autotrasporto)*. — Ai fini di cui al presente articolo, al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullità del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'Albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla presente legge, da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge.».

— Si riporta il testo dell'art. 1678 del codice civile:

«Art. 1678 *(Nozione)*. — Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro».

Art. 3-bis.

1. Al comma 30 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «nonché di ulteriori lire 330 miliardi, in relazione agli oneri finanziari connessi all'allineamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di ulteriori lire 300 miliardi per la copertura, per il tramite dell'INPS, degli oneri sopportati dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in conseguenza del mancato allineamento, per l'anno 1999, delle aliquote contributive di dette aziende a quelle medie del settore industriale».

Riferimenti normativi:

— Il comma 30 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2000, così recita:

«Art. 145 *(Altri interventi)*. — 30. Per le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto, maturati alla data del 31 dicembre 2000, ad esclusione della società Ferrovie dello Stato S.p.a., e per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale relativi all'anno 1999, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede nell'anno 2001 all'erogazione di lire 1.500 miliardi, *nonché di ulteriori lire 300 miliardi per la copertura, per il tramite dell'I.N.P.S., degli oneri sopportati dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in conseguenza del mancato allineamento, per l'anno 1999, delle aliquote contributive di dette aziende a quelle medie del settore industriale*».

— L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998 e convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante: «Misure urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1999, così recita:

«Art. 1 *(Allineamento aliquote contributive per le aziende di trasporto)*. — 1. Per l'anno 1998, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote contributive a carico delle predette aziende sono ridotte mediante allineamento a quelle medie del settore industriale, nei limiti dell'importo di lire 300 miliardi».

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per le conversione in legge.

01A9148

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 16 luglio 2001, n. 286 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 17 luglio 2001)**, convertito, senza modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 335** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 7)**, recante: «Differimento dei termini in materia di smaltimento di rifiuti».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, è differito fino all'adozione delle norme tecniche previste dai medesimi articoli e dall'articolo 18, comma 2, lettere *a)* e *l)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il termine di cui al comma 6-*ter* dell'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto all'articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è differito al 31 ottobre 2001.

Riferimenti normativi:

— Il comma 6 dell'art. 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«6. Dal 1° gennaio 2000 è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all'allegato B. Per casi di comprovata necessità e per periodi di tempo determinati il Presidente della regione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, può autorizzare lo smaltimento in discarica nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle norme vigenti in materia».

— Il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, è il seguente:

«1. Il termine del 1° gennaio 2000, di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è prorogato sino alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, che fisserà modalità, termini e condizioni per lo smaltimento in discarica dei rifiuti, e in ogni caso non oltre il termine del 16 luglio 2001».

— La legge 25 febbraio 2000, n. 33, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 28 febbraio 2000, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie neccessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto».

— Il testo del comma 2, lettera *a)* ed *l)*, dell'art. 18 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonché delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;

b)-i) (omissis);

l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica».

— Il comma 4 dell'art. 10 della legge 23 marzo 2001, n. 31, è il seguente:

«4. All'art. 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"6-*ter*. I soggetti di cui all'art. 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono puniti:

a) nelle ipotesi di cui alla lettera *a)* del comma 2, dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50 mila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

b) nelle ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 2, dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10 mila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

c) nelle ipotesi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene.

6-*quater*. Le sanzioni di cui al comma 6-*ter* sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine di cui all'alinea del medesimo comma 6-*ter*.

6-*quinquies*. I soggetti di cui all'art. 48, comma 2, sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire 100 mila. In caso di omesso versamento di tale contributo essi sono puniti:

a) nelle ipotesi cui alla lettera *a)* del comma 2, dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50 mila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

b) nelle ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 48 con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10 mila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

c) nelle ipotesi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2, dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecurliaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene".».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A9162

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 20 agosto 2001

Dollaro USA	0,9149
Yen giapponese	110,18
Corona danese	7,4459
Lira Sterlina	0,63300
Corona svedese	9,4235
Franco svizzero	1,5187
Corona islandese	89,25
Corona norvegese	8,1135
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,57409
Corona ceca	34,083
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,90
Litas lituano	3,6587
Lat lettone	0,5675
Lira maltese	0,4069
Zloty polacco	3,9348
Leu romeno	27241
Tallero sloveno	219,4599
Corona slovacca	43,168
Lira turca	1301000
Dollaro australiano	1,7145
Dollaro canadese	1,4145
Dollaro di Hong Kong	7,1360
Dollaro neozelandese	2,0864
Dollaro di Singapore	1,6080
Won sudcoreano	1171,99
Rand sudafricano	7,6050

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A9267

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Mozzarella di bufala campana» registrata con Regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Mozzarella di bufala campana», ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento n. 2081/1992 che consente una modifica del disciplinare, in particolare in seguito all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per una nuova delimitazione geografica;

Vista la domanda di modifica al disciplinare di produzione del citato prodotto a denominazione di origine protetta presentata in data 6 luglio 2001 dal Consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di bufala campana, soggetto legittimato a proporla ai sensi del comma 15, lettera *a)* dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerato che la modifica richiesta ha il fine, secondo il Consorzio proponente, di assicurare una maggiore tutela della tipicità del prodotto e della sua tradizione casearia, di contribuire al rafforzamento del legame con il territorio e di garantire un più elevato livello di sicurezza alimentare, mediante l'esplicitazione della tecnica di lavorazione conforme agli usi leali e costanti tradizionalmente osservati;

Considerato che con la citata modifica il Consorzio proponente ha chiesto l'ampliamento della zona di produzione della D.O.P. «Mozzarella di bufala campana» per la parte ricadente nel territorio amministrativo della provincia di Napoli e l'estensione della stessa a parte del territorio ricadente in provincia di Foggia, come specificato nel parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine etipiche dei formaggi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 1997;

Visti la domanda presentata dall'associazione provinciale allevatori di Foggia, intesa ad ottenere l'inserimento nell'area di produzione della D.O.P. «Mozzarella di bufala campana» di parte del territorio amministrativo della provincia di Foggia, il parere del citato Comitato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 1994 e il successivo parere integrativo del medesimo Comitato richiamato in precedenza;

Ritenuto che le richieste di modifica territoriale in argomento non possono essere inoltrate, ai sensi del richiamato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti servizi della Commissione europea in quanto la documentazione probatoria agli atti di questa amministrazione procedente non consente di provare la sussistenza dei requisiti e il soddisfacimento delle condizioni costituenti il presupposto della richiesta di modifica al disciplinare di produzione in conformità della previsione regolamentare richiamata;

Vista la deliberazione della giunta regionale della regione Molise n. 909 del luglio 2000 con la quale è stata chiesta l'inclusione nell'area di produzione della D.O.P. «Mozzarella di bufala campana» del territorio dei comuni di Venafro, Sesto Campano e Pozzilli, in provincia di Isernia;

Considerato che dalla documentazione prodotta a sostegno della sopra indicata richiesta risulta provata l'esistenza della produzione di mozzarella ottenuta dal latte di bufala soltanto nel comune di Venafro, mancando tuttavia la dimostrazione della sua tradizionalità, considerata anche sotto l'aspetto del decorso del tempo anteriore alla registrazione della denominazione di origine protetta «Mozzarella di bufala campana»;

Ritenuto pertanto di dover sospendere la valutazione della richiesta di modifica territoriale della zona di produzione della D.O.P. «Mozzarella di bufala campana» presentata dal Consorzio di tutela della D.O.P. medesima in attesa degli esiti delle istruttorie relative ad esse;

Considerato che la determinazione di provvedere alla pubblicazione della presente proposta di modifica al disciplinare di produzione sarà notificata alle regioni citate in precedenza, interessate a detta modifica nonché alla regione Lazio, nel cui ambito territoriale ricade parte della zona di produzione della denominazione di origine protetta in argomento, al fine di consentire alle predette regioni Campania, Molise e Puglia di apprestare e trasmettere la necessaria documentazione probatoria a sostegno delle domande di modifica territoriale più volte richiamate;

Il Ministero ritiene opportuno procedere alla pubblicazione della proposta di modifica al disciplinare di produzione della D.O.P. «Mozzarella di bufala campana» presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio mozzarella di bufala campana con gli adeguamenti in precedenza richiamati, unitamente alla disciplina vigente nelle parti per le quali essa è interessata, per consentire una opportuna valutazione della rilevanza delle modifiche richieste, anche al fine di dare oggettiva evidenza alla situazione di fatto e di diritto che conseguirebbe all'eventuale approvazione della modifica da parte della Commissione europea.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP (ATTUALMENTE VIGENTE)

Art. 3

1. La Mozzarella di Bufala Campana" è prodotta esclusivamente con latte di bufala intero, proveniente da bufale allevate nella zona di cui all'art. 2 e ottenuta nel rispetto di apposite prescrizioni relative all'allevamento e al processo tecnologico, in quanto rispondenti allo standard produttivo seguente:

A) Gli allevamenti bufalini dai quali deriva il latte devono essere strutturati secondo gli usi locali con animali originari della zona, di razza mediterranea, che devono risultare iscritti all'apposita anagrafe.

B) Il latte deve essere consegnato al caseificio entro la sedicesima ora dalla mungitura, possedere titolo in grasso minimo del 7% ed essere opportunamente filtrato e riscaldato ad una temperatura variante da 33°C a 36°C.

C) La coagulazione è ottenuta con l'uso esclusivo di fermenti lattici naturali, derivanti da precedenti lavorazioni di latte di bufala avvenute nella stessa zona di produzione. La rottura della cagliata viene proseguita fino ad ottenere granuli della grandezza di una noce. La maturazione della cagliata avviene sotto siero per un tempo variabile in relazione alla carica dei microrganismi presenti nei fermenti aggiunti, ma oscillante intorno alle 5 ore dalla immissione del caglio. Al termine della maturazione la cagliata viene ridotta a strisce poste in appositi recipienti dove, con l'aggiunta di acqua a 95°C, viene filata e poi mozzata, onde assicurare ai singoli pezzi ottenuti la forma e le dimensioni previste: questi vengono prima posti in

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP (MODIFICATO)

Art. 3

1. La Mozzarella di Bufala Campana" è prodotta
2. esclusivamente con latte di bufala intero fresco.La lavorazione prevede l'utilizzo di latte crudo, eventualmente termizzato o pastorizzato, proveniente da bufale allevate nella zona di cui all'art. 2 e ottenuta nel rispetto di apposite prescrizioni relative all'allevamento e al processo tecnologico, in quanto rispondenti allo standard produttivo seguente:

A) Gli allevamenti bufalini dai quali deriva il latte devono essere strutturati secondo gli usi locali con animali originari della zona di cui all'art. 2, di razza mediterranea italiana, allevati a stabulazione semilibera in limitati paddok, all'aperto con ricorso al pascolamento. I capi bufalini devono risultare iscritti ad apposita anagrafe già prevista per legge.

B) Il latte deve:
  - i. possedere titolo in grasso minimo del 7,5%;
  - ii. possedere titolo proteico minimo del 4,4%;
  - iii. essere consegnato al caseificio, opportunamente filtrato con mezzi tradizionali e trasformato in Mozzarella di Bufala Campana entro la 60° ora dalla prima mungitura;

C 1) L'acidificazione di latte e cagliata è ottenuta per addizione di siero innesto naturale e/o colture in siero costituite da microflora autoctona, derivante da precedenti lavorazioni di latte di bufala avvenute nella stessa zona di produzione di cui all'art. 2

C 2) La coagulazione previo riscaldamento del latte ad una temperatura variante da 33°C a 39°C, è ottenuta per aggiunta di caglio naturale.

C 3) La maturazione della cagliata avviene sotto siero per un tempo variabile in relazione alla carica di fermenti

acqua fredda per pochi minuti e poi in salamoia per la fase di salatura cui segue il confezionamento. Il prodotto può essere affumicato solo con procedimenti naturali e tradizionali: in tal caso la denominazione di origine deve essere seguita dalla dicitura "affumicata".

lattici presenti nel siero innesto naturale aggiunto, ma oscillante intorno alle 5 ore dalla immissione del caglio. Al termine della maturazione, dopo sosta su tavolo spersoio, la cagliata viene ridotta a strisce, tritata e, posta in appositi mastelli, anche in acciaio o in filatrici. La cagliata, dopo la miscelazione con acqua bollente, viene filata, quindi mozzata e/o formata in singoli pezzi nelle forme e dimensione previste. Questi ultimi, vengono posti in acqua potabile, per tempi variabili in funzione della pezzatura, fino a rassodamento. La salatura viene eseguita in salamoia per tempi variabili in base alla pezzatura ed alla concentrazione di sale delle salamoie, cui segue il confezionamento. Il prodotto confezionato deve essere mantenuto, fino al consumo finale, nel suo liquido di governo, acidulo, eventualmente salato. Il prodotto può essere affumicato solo con procedimenti naturali e tradizionali: in tal caso la denominazione di origine deve essere seguita dalla dicitura "affumicata".

D) Forma: oltre alla forma tondeggiante, sono ammesse altre forme tipiche della zona di produzione, quali bocconcini, trecce, perline, ciliegine, nodini.

D) Forma: oltre alla forma tondeggiante, sono ammesse altre forme tipiche della zona di produzione, quali bocconcini, trecce, perline, ciliegine, nodini, ovoline.

E) Peso, variabile da 20 a 800 g, in relazione alla forma.

E) Peso, variabile da 10 a 800 g, in relazione alla forma. Per la forma a trecce, è consentito il peso fino a 3 kg.

F) Aspetto esterno: colore bianco porcellanato, crosta sottilissima di circa un millimetro con superficie liscia, mai viscida né scagliata.

F) Aspetto esterno: colore bianco porcellanato, crosta sottilissima di circa un millimetro con superficie liscia, mai viscida né scagliata.

G) Pasta: struttura a foglie sottili, leggermente elastica nelle prime otto-dieci ore dopo la produzione ed il confezionamento, successivamente tendenza a divenire più fondente; priva di difetti quali occhiature, provocati da fermentazioni gassose o anomale; assenza di conservanti, inibenti e coloranti; al taglio presenza di scolatura in forma di lieve sierosità biancastra, grassa, dal profumo di fermenti lattici.

G) Pasta: struttura a foglie sottili, leggermente elastica nelle prime otto-dieci ore dopo la produzione ed il confezionamento, successivamente tendenza a divenire più fondente; priva di difetti quali occhiature, provocati da fermentazioni gassose o anomale; assenza di conservanti, inibenti e coloranti; al taglio presenza di scolatura in forma di lieve sierosità biancastra, grassa, dal profumo di fermenti lattici.

H) Sapore: caratteristico e delicato.

H) Sapore: caratteristico e delicato.

I) Grasso sulla sostanza secca: minimo 52%.

I) Grasso sulla sostanza secca: minimo 52%.

L) Umidità massima: 65%

L) Umidità massima: 65%

Art. 4

1. Il formaggio a denominazione di origine "Mozzarella di Bufala Campana" deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno sulla confezione di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, nel quale risultino individuati la provenienza geografica, il numero di autorizzazione e gli estremi della decretazione con cui si è riconosciuta la denominazione stessa, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.

2. La "Mozzarella di Bufala Campana" prodotta con latte proveniente da bufale allevate a stabulazione semilibera in limitati paddok all'aperto, nell'ambito e con tecniche tipiche della Piana del Sele, può usare nella sua designazione e presentazione la qualificazione "Piana del Sele".

3. La "Mozzarella di bufala campana" prodotta con latte proveniente da bufale allevate a stabulazione semilibera con ricorso al pascolamento, nell'ambito e con tecniche tipiche del casertano, può usare nella sua designazione e presentazione la qualificazione "Piana del Volturno" o "Aversana".

4. La "Mozzarella di bufala campana" prodotta con latte proveniente da bufale allevate a stabulazione semilibera, in limitati paddok all'aperto e con ricorso al pascolamento nell'ambito e con tecniche tipiche del basso Lazio, può usare nella sua designazione e presentazione la qualificazione "Pontina".

Art. 4

1. Il formaggio a denominazione di origine "Mozzarella di Bufala Campana" deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno sulla confezione di cui all'allegato A, rilasciato dall'Ente Consortile, titolare della tutela e vigilanza, su mandato dell'Organismo di Controllo. Il suddetto contrassegno costituisce parte integrante del presente disciplinare, reca il numero attribuito dall'Ente consortile e gli estremi del Regolamento comunitario con cui si è riconosciuta la denominazione stessa, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative. Il contrassegno deve avere i seguenti riferimenti colorimetrici:

a) parte superiore, sole a raggiera: rosso composto da 79% Magenta e 91% giallo;
b) parte inferiore, campo verde, composto da 91% Cyan e 83% giallo, con la dicitura <Mozzarella di Bufala> di colore bianco e con la dicitura <Campana> di colore verde;
c) parte centrale, recante la testa di bufala, di colore nero;

2. E' vietato utilizzare nella designazione e presentazione del prodotto DOP Mozzarella di Bufala Campana ulteriori qualificazioni geografiche.

Chiunque possa dimostrare di possedere un legittimo interesse anche non economico all'accoglimento o al rigetto della proposta di modifica sopra riportata, può presentare osservazioni, adeguatamente motivate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agrciole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità - via XX Settembre 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione, ove pervenute, unitamente a quelle concernenti l'eventuale documentazione probatoria trasmessa dalle regioni Campania, Molise e Puglia, la predetta proposta nel testo sopra riportato ovvero in quello risultante dagli adeguamenti conseguenti alle attività istruttorie in precedenza indicate, sarà notificata, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti Organi comunitari.

01A8820

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di luglio 2001, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2000 e 2001 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2000	Luglio	112,3	2,7	4,4
	Agosto	112,3	2,7	4,3
	Settembre	112,5	2,6	4,4
	Ottobre	112,8	2,6	4,4
	Novembre	113,3	2,7	4,8
	Dicembre	113,4	2,7	4,9
	Media	*112,1*		
2001	Gennaio	113,9	3,1	5,3
	Febbraio	114,3	3,0	5,4
	Marzo	114,4	2,8	5,3
	Aprile	114,8	3,1	5,3
	Maggio	115,1	3,0	5,4
	Giugno	115,3	2,9	5,6
	Luglio	115,3	2,7	5,4

01A9196

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

1. Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le seguenti ditte hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia. Pertanto, con determinazione n. 499 del 4 luglio 2001, il dirigente del settore ha disposto la cancellazione delle ditte stesse dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione.

N. marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
601 FI	Guerrini Giancarlo	Scandicci	2	—
727 FI	Benci Aleandro	Firenze	3	—
741 FI	Duccini Giorgio e C. S.n.c.	Scandicci	10	5
814 FI	Chiostri Silvano	Firenze	2	—
827 FI	Volpi Lando	Firenze	—	2
884 FI	Stefano Ricci S.a.s.	Firenze	4	—
926 FI	Due B di Bruschi Enzo	Firenze	4	—
928 FI	Bernardoni Dino	Firenze	2	—
964 FI	G.C.F. Gioielli di Cicali Carlo	Firenze	2	—
1093 FI	Oasi del gioiello di Perotto Marco	Firenze	—	2
1106 FI	I.P.S. S.r.l.	Firenze	3	1
1151 FI	Sintesi di Gambassi Beatrice	Firenze	2	—
1189 FI	Rossi Guglielmo	Montespertoli	2	—
1260 FI	Guerrini Fabio	Firenze	4	—
1274 FI	Fantasie Preziose di Torrini Alessandra	Firenze	2	—
1360 FI	International Gold of Florence S.r.l.	Firenze	—	2
1385 FI	Gli Argentieri S.n.c.	Bagno a Ripoli	1	1
1415 FI	Burci Simone	Firenze	2	—
1416 FI	I Preziosi S.r.l.	Tavarnelle V.P.	8	1
1427 FI	CA.DE.S. di Casini Raniero e C. S.a.s.	Bagno a Ripoli	2	2
1483 FI	Vignoli di Grazia Vignoli	Castelfiorentino	2	—
1503 FI	Fanfani Massimiliano	Firenze	2	—

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «non restituiti» o «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze.

2. Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la seguente ditta, già assegnataria in provincia di Firenze di marchio di identificazione, ha trasferito la propria sede legale ed ha provveduto alla restituzione dei punzoni per marchio d'identificazione in dotazione. Pertanto, con determinazione n. 498 del 4 luglio 2001, il dirigente del settore ha disposto la cancellazione della ditta stessa dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi e l'annullo del relativo marchio d'identificazione:

Marchio	Impresa	Punzoni in dotazione	Punzoni per i quali presenta denuncia di smarrimento	Provincia di trasferimento
1489 FI	L.C. Preziosi S.a.s.	3	—	Arezzo

01A8799

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 9 luglio 2001 del Ministero della sanità, recante: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale "Keppra - levetiracetam"». (Decreto U.A.C. n. 153/2001). (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 31 luglio 2001).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nello sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 15, all'art. 2, prima colonna, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... è stabilito in L. *124.600* (ex factory, I.V.A. esclusa)», leggasi: «... è stabilito in L. *124.800* (ex factory, I.V.A. esclusa)»;

alla pag. 15, all'art. 2, seconda colonna, al quarto rigo, dove è scritto: «... L. *205.000* (I.V.A. inclusa).», leggasi: «... L. *206.000* (I.V.A. inclusa).».

Pertanto, la presente errata corrige annulla e sostituisce quella già pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 7 agosto 2001.

01A9210

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651193/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (*G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001

i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,84**
- semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035